



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

Dr. **BENVENUTO DONATI**

LINEAMENTI

PER

UNA TEORIA GIURIDICA DELLA NAZIONE



ROMA

PRESSO LA DIREZIONE DELL' ARCHIVIO GIURIDICO

4. Via Arenula, 4

—
1907

Prezzo L. 3.00

LIBRERIA REGIONALE
DEL VENETO
Biblioteca

F.5.
367

*al caro amico avv. G. Galleani
con sale e affettuosità,
Dell'a.*

Dr. BENVENUTO DONATI

LINEAMENTI

PER

UNA TEORIA GIURIDICA DELLA NAZIONE



ROMA

PRESSO LA DIREZIONE DELL' ARCHIVIO GIURIDICO

4, Via Arenula, 4

—
1907



im. 2009

Estratto dall' *Archivio giuridico « Filippo Serafini »*
Volume VIII, fascicoli 1-3 (dell'intera collezione Volume LXXIX, 1-3)



158.5m
7871

MODENA, — Società Tipografica Modenese



SOMMARIO. — 1. Esigenze di una teoria giuridica della nazione — 2. Il concetto di nazione e la filosofia sociale — 3. Il problema dei riflessi giuridici della vita nazionale nella filosofia del diritto.

1. — Precisare l'importanza del concetto di nazione per la dottrina del diritto e dello Stato, costituisce un problema così rilevante, che da esso presero nome varie scuole di diritto (1). Ma codesta

(1) Non è il caso di limitarsi alla indicazione sommaria di una materia, che dovrà, invece, esser oggetto, con maggior vantaggio, di discussione specifica.

Basti, in questo luogo, ricordare, per la diffusione che il concetto assunse, specie nel campo del diritto pubblico, l'esauriente lavoro del MICELI (*Lo Stato e la nazione nei rapporti fra il diritto costituzionale e il diritto internazionale*, Firenze 1890), ricco di referenze bibliografiche. Cfr. pure, per un autorevole apprezzamento critico dell'importanza della materia, JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre (Das Recht des modernen Staates, I)*, 2.^o Aufl., Berlin 1905, pag. 112-116.

Tra gli scrittori nostri, i quali, dando notizia della scuola italiana di diritto internazionale (i cui svolgimenti, come è ben noto, si incentrano nel concetto di nazione; su che, per tutti, cfr. PIERANTONI, *Storia del diritto internazionale in Italia*, 2.^a ed., Firenze 1902, pag. 953 e segg.; CATELLANI, *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, 2.^a ed., Torino 1902, II, pag. 118 e segg.), non mancarono di indugiare sulla larga tradizione di questo concetto, e delle sue applicazioni nei varii campi speculativi, ci limitiamo a far cenno, in particolare, del CARLE, *P. S. Mancini e la teoria psicologica del sentimento nazionale*, in *Atti della R. Accademia dei Lincei*, s. IV, 1889, vol. VI, pag. 548 e segg. Cfr. anche: NITTI, *Il principio di nazionalità e i precursori di P. S. Mancini*, in *Rassegna di scienze sociali e politiche*, 1889, I, pag. 25 e segg.

Per la genesi dell'aggregato nazionale vedi pure le chiare linee disegnate nel saggio del CARLE, *Genesi e sviluppo delle varie forme di convivenza civile e politica*, Torino 1878, pag. 23 e segg.

indagine giuridica (anche per i fini particolari di ordine pratico, da cui fu prevalentemente ispirata), non apparve sempre sorretta dai cardini di una ricerca scientifica, cioè da una chiara delimitazione dell'argomento, e da una esatta e integrale comprensione di questo.

Per conseguenza, qualsiasi contributo, mosso da intenti giuridici, allo studio di siffatta materia, esige, prima di tutto, che si mettano bene in chiaro alcuni sicuri principii propedeutici; la qual cosa crediamo possa farsi, convenientemente, movendo da questa duplice premessa critica: determinare il concetto di nazione, competente alla filosofia sociale; considerare i riflessi della vita nazionale, così nella costituzione e nell'ordinamento dello Stato come nella vita del diritto, spetta alla filosofia giuridica.

Ora la trattazione che segue si propone, in modo esclusivo, di svolgere quest'ordine fondamentale di proposizioni, dalla cui disamina dovrebbe scaturire, insieme con l'attestazione pratica di varie tesi metodologiche, essenziali per l'analisi filosofica del diritto, anche, come sostrato di una analisi specifica, la dimostrazione del valore dell'aspetto sociale e dell'aspetto giuridico della nazione, nonché i lineamenti esterni costruttivi del problema nel suo lato meramente giuridico.

2. — La prima asserzione critica si presenta con naturale evidenza, allorchando si dimostri che il gruppo nazionale viene a prender posto tra gli aggregati sociali; e riceverebbe la più esauriente conferma, laddove si riuscisse a provare in esso, insieme con la natura sociale, la mancanza di un aspetto giuridico veramente specifico.

Certo, anche prescindendo da ogni analisi diretta, la nazione, prima di qualsiasi altro aspetto, mostra, come prevalente, un aspetto sociale; anzi, guardata da un punto di vista complessivo, costituisce una forma di convivenza umana, distinta per caratteri suoi propri. E poiché l'analisi delle varie forme di convivenza è materia della disciplina filosofica, tutt'ora in formazione, che ha come mèta la spiegazione unitaria della struttura e delle funzioni dell'organismo sociale (1), fra i compiti di tale dottrina sintetica dovrà naturalmente ascriversi, per una ragione di competenza, la determinazione diretta degli elementi, onde può raggiungersi il concetto di gruppo nazio-

(1) Cfr. VANNI, *Prime linee di un programma critico di sociologia* (nel vol. *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, Bologna 1906, pag. 437 e segg.).

nale; anche se, in un ulteriore esame, codesto venisse a rivelare caratteri di natura giuridica.

Ma la sociologia, ammesso questo carattere sociale dell'aggregato nazionale, deve volgersi a lumeggiare il concetto di nazione, non solo per una generica ragione di competenza, sibbene per una specifica intrinseca necessità. Infatti, tenendo presente tale carattere dell'aggregato nazionale, non è possibile istituire una ipotesi diversa dalle seguenti. O la forma di convivenza nazionale si identifica con la forma tipica di convivenza umana: e la sua analisi viene a costituire il problema centrale della sociologia. O la nazione rappresenta, solamente, una specie della organizzazione sociale: e, nemmeno in questo caso, dal suo concetto potrà prescindere la sociologia, per il suo valore discretivo in confronto con gli altri aggrupamenti. In questa e in quella ipotesi, una conoscenza integrale della nazione dovrà essere ancora offerta dalla sociologia, perchè ha da servire di base o di coronamento alle particolari ricerche adempiute, sia con indirizzo nazionalista che con indirizzo internazionalista, in genere rispetto all'avvenire della società, e in specie nel campo dei singoli fenomeni sociali (1).

La precipua importanza di codesti principii, come premessa di una indagine del gruppo nazionale animata da intenti giuridici, parrà chiara, solo che si pensi a quali deviazioni sociologiche andò soggetta l'analisi giuridica della nazione (2). Ci sia dunque consen-

(1) A sostegno di codeste tesi, di per sè persuasive, si ricordi l'autorevole affermazione dello STUART MILL (*Système de logique déductive et inductive*, trad. fr., 3.^a ed., Paris 1904, II, pag. 501 e segg.), secondo cui « les lois du caractère national (ou collectif) sont de beaucoup la classe la plus importante des lois sociologiques »; e perciò l'eminente filosofo pone l'analisi dell'aggregato nazionale, alla quale dà il nome di *etologia politica*, a « fondement immédiat de la science sociale ». Con lo stesso STUART MILL devesi però riconoscere, anche oggidi, che « de toutes les branches secondaires de la science sociale, c'est celle (la *etologia politica*) qui est jusqu'à présent la plus complètement restée dans l'enfance ».

(2) L'appunto è solo un rilievo di fatto, mosso dal desiderio di una rigorosa limitazione del problema; non è una critica agli scrittori della scuola italiana sopra citata, dalle cui trattazioni potrebbe apparire, sebbene a torto, particolarmente suggerito.

È vero che codesta scuola, prima di venire alle illazioni di ordine giuridico, si è fermata a lungo a dimostrare, per conto proprio, quali siano gli elementi naturali e storici costitutivi della nazione. È vero altresì che questa

tito di fermarci particolarmente su codeste esigenze sociologiche rispetto alla illustrazione dell'aggregato nazionale; con lo scopo di

costruzione non può passare scevra di obiezioni essenziali: su che si ricor-
dino, per tutte, le osservazioni del FUSINATO, *Il principio della scuola italiana
nel diritto internazionale pubblico*, Macerata 1884, pag. 9-20. Vedi anche
NEUMANN, *Volk u. Nation*, Leipzig 1888, pag. 55 e segg. Ma non è certo il
caso di criticare questo procedimento, tenuta presente l'inconsistenza teorica,
quando fioriva la letteratura citata, della dottrina (del resto non ancora
svolta adeguatamente), cui competerebbe l'analisi sociologica della nazione;
nonchè, in pari tempo, gli scopi di indole politica che quegli scrittori si ri-
promettevano.

Anzi la distinzione metodologica, che noi sosteniamo, può, in certo senso,
tornare a vantaggio della orientazione generica, affermata, in occasione del-
l'interno svolgimento del problema, dalla scuola italiana.

Chi superi l'aspetto estrinseco di una differenziazione (quale vuole trac-
ciarsi con la presente memoria) tra lo studio del lato sociale della nazione, e
i riflessi di ordine politico e giuridico che promanano da questo aggregato,
avvertirà agevolmente come codesta distinzione sia ispirata, non dal solo
proposito formale di tener distinti due lati diversi della ricerca su un me-
desimo oggetto. Codesta differenziazione estrinseca, operata per ragione di
competenza scientifica, implica, invece, come è naturale, per profonda e ne-
cessaria correlazione, la conoscenza dei criterii intrinseci, che poi dovranno
servire a fondamento e a legittimità dell'analisi nel suo momento interno.

Ora, venendo alla interna orientazione della scuola italiana nello studio
del lato giuridico del problema nazionale, è risaputo che essa, dopo avere
elencati, quasi esemplificativamente, gli elementi materiali che concorrono
alla formazione della nazione, si fece poi subito, di proposito, a rilevare, per
servirci delle stesse parole del suo maggiore rappresentante (MANCINI, *Della
nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, nel vol. *Diritto interna-
zionale* (Prelezioni), Napoli 1873, pag. 34-37, vedi anche *La vita dei popoli
nella umanità*, nel vol. cit., pag. 188 e segg.), come siffatti elementi obiet-
tivi siano, di per sè, inerte materia capace di vivere, ma in cui non fu an-
cora spirato il soffio della vita. Questo spirito vitale (secondo l'espressione
efficace dell'eminente autore ora citato), questo divino compimento dell'es-
sere di una nazione, questo principio della sua visibile esistenza, consiste
nella coscienza della nazionalità, nel sentimento cioè che essa acquista di
se medesima, e che la rende capace di costituirsi al di dentro e di mani-
festarsi al di fuori. Data l'esistenza di una unità di coscienza nazionale,
come distintivo di un gruppo sociale, la scuola italiana ne derivava, in un
secondo momento, conseguenze d'ordine giuridico e politico. Da allora, l'af-
fermazione della nazione, come unità psicologica, trovò numerosi fautori; ed
è in particolar modo conosciuto, quanto, a sostegno di questa tesi, scrissero
anche autori non giuristi (fra cui principalmente, come si sa, va ricordato, il

lumeggiarne, se non direttamente la base reale (chè, a tanto, sarebbe necessario più ampio discorso, non conforme agli intenti spe-

RENAN, *Qu'est-ce qu'une nation?*, nel vol. *Confessions et discours (Oeuvres, VII)*, Paris 1882, pag. 273-310). Cfr. su questa materia il NEUMANN, *Volk u. Nation*, cit., pag. 51 e segg.

Ebbene, dalle premesse donde noi siamo partiti, balzano subito evidenti le seguenti deduzioni, su i criterii che devono reggere, nel suo lato interno, una disamina esauriente della nazione. 1.º Il concetto di nazione dovrà essere analizzato per opera della filosofia sociale, e codesto concetto dovrà essere colto in ogni suo lato: quindi l'analisi sociologica, in sè considerata, insieme con l'elemento subbiettivo, non può prescindere dal rilevare anche gli elementi obbiettivi, onde tale formazione di necessità risulta composta. 2.º Ma poichè l'analisi giuridica ha riguardo semplicemente alla relazione tra la vita nazionale e gli ordinamenti politici e giuridici, così, negli svolgimenti interni di questa analisi giuridica, ne discende, naturalmente, che essa possa, fino a un certo punto, prescindere dagli elementi obbiettivi costituenti l'aggregato nazionale, per l'evidente ragione che tali elementi, laddove l'aggregato nazionale debba esser condotto a conseguenze giuridiche, dovranno coincidere con gli elementi concorrenti, di regola, alla costituzione del fattore materiale dello Stato e del diritto. Ma, poichè l'attività o la funzione di questo aggregato, la quale traduce in realtà quei fattori obbiettivi, ha in proprio di rappresentare l'espressione di uno specifico stato di coscienza, l'analisi giuridica dell'aggregato nazionale, dove abbia luogo, dovrà esser sorretta principalmente dalla disamina della coscienza nazionale.

Queste due deduzioni, quantunque richiedano una particolare dimostrazione, possono già enunciarsi legittimamente; e costituiscono, come è chiaro, in ugual tempo, per l'un lato una correzione, per l'altro lato una conferma della generica impostazione critica, con cui la scuola italiana, ponendo a premessa l'esistenza di una coscienza specifica, procede all'analisi giuridica dell'aggregato nazionale.

Sul significato del sentimento nazionale, in confronto del processo formativo dello Stato moderno, e in connessione con gli accennati svolgimenti della scuola italiana, non va trascurato il rimando all'eccellente trattazione del CARLE, *La vita del diritto nei suoi rapporti con la vita sociale*, 2.^a ed., Torino 1890, pag. 244 e segg., che è tra i più illuminati illustratori del problema dei riflessi giuridici della vita nazionale. V. anche, tra gli altri: GABBA, *Carattere nazionale e carattere individuale*, nel vol. *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale*, Bologna 1887, III, pag. 31 e segg.; MIGELI, *Lo Stato e la Nazione*, cit., pag. 85 e segg.; DALLARI, *Le nuove dottrine contrattualiste intorno allo Stato, al diritto e alla società*, Modena 1903, I, pag. 152 e segg., e, per la genesi e l'evoluzione del sentimento di amor patrio, che, per più aspetti, coincide con quello considerato, vedi la acuta nota di G. DEL VECCHIO, *L'evoluzione della ospitalità*, in *Rivista italiana di sociologia*, 1902, pag. 234 e segg.

cifici delle nostre ricerche), almeno, indirettamente, il fondamento, dimostrando la loro rispondenza ad indirizzi vigenti nella filosofia sociale.

L'identificazione del concetto di nazione con il concetto di unità sociale fu sostenuta pur di recente (1). Oggetto speciale della sociologia è la società, considerata come ente distinto da' suoi elementi individuali. Ma la nozione di società, così si argomenta, non può farsi coincidere con la nozione di umanità. La società (lo dice l'espressione stessa) implica l'idea di un insieme di esseri, uniti da un legame psichico, che è prodotto da una remota e profonda simiglianza di condizioni obbiettive di vita, e della cui individualità i consociati hanno, almeno in parte, coscienza; implica parimente l'idea di una unità, che ha, in sè stessa, risorse sufficienti per vivere in modo autonomo, e la cui esistenza è necessaria per il mantenimento dei singoli componenti. Laonde il fatto primordiale, cui il sociologo si trova di fronte, non può già essere la *societas humani generis*, ma deve necessariamente consistere nella suddivisione di questa in altrettanti gruppi differenziati. Or bene, i requisiti, necessari alla esistenza di questi gruppi, sarebbero raccolti e condotti al loro maggiore sviluppo, secondo la dimostrazione di tale indirizzo sociologico, nella nazione moderna, perciò designata come il tipo di convivenza umana, e come l'oggetto più rilevante della filosofia e delle scienze sociali.

Lo stesso posto preminente nella considerazione degli aggregati sociali è, del resto, attribuito alla unità nazionale da altre e numerose dottrine sociologiche. Basti il ricordo di due note teoriche, le quali, sebbene nettamente distinte, possono essere menzionate a fianco l'una dell'altra, perchè entrambe riconoscono all'aggregato nazionale importanza essenziale fra i gruppi umani, e, in parte, si completano nei loro svolgimenti. Vogliam dire: da un lato, l'indirizzo socio-geografico, il quale, riferendo all'ambiente fisico virtù generatrice dell'evoluzione sociale, configura l'umanità come distinta in molteplici gruppi nazionali, il cui fondamento sarebbe ri-

(1) Cfr. WORMS, *Objet des sciences sociales (Philosophie des sciences sociales, I)*, Paris 1903, pag. 24-43.

posto nella unità territoriale (1); al lato opposto, la scuola socio-psicologica, rappresentante, specie nella dottrina nazionale del Lamprecht, una reazione all'individualismo della concezione eroistica (2), che mette a base dello svolgimento della vita del gruppo un fattore psichico collettivo. Siffatte correnti non solo collocano al centro delle loro costruzioni sociologiche il concetto di nazione, ma si integrano realmente nella specificazione di questo concetto; perchè, mentre la prima dottrina afferma la necessità di una revisione del concetto di codesto aggregato, con l'intento di far posto, accanto ai rimanenti fattori fisici, al fattore psichico, che esplica naturale e autonoma influenza nella vita dei gruppi; l'indirizzo psicologico invece richiede una più profonda analisi, che lumeggi, con riferimento alle condizioni fisiche e sociali, il fondamento obbiettivo e la continenza delle forze psichiche unitarie.

Anche però non potendo ammettere l'elevazione del gruppo nazionale alla dignità di unità sociale tipica, nessuna investigazione sulla natura dell'aggregato umano potrà certamente prescindere dal chiarirne il concetto. Non è il caso di designare, nemmeno per accenni, le varie forme di organizzazione sociale, con le quali l'aggregato nazionale viene a trovarsi a contatto. Questa rassegna si renderebbe d'altronde superflua, una volta che la detta esigenza discretiva possiam provarla, in modo espressivo, sebbene ancora indiretto, per il semplice fatto che la necessità di differenziare i vari gruppi sociali, e, nella nostra specie, di fissare un sicuro concetto di nazione, al cospetto delle rimanenti aggregazioni umane, si incontra sempre, sia pur come una lacuna, nelle maggiori costruzioni sociologiche.

Si pensi, a mo' d'esempio, alla concezione organicista della so-

(1) Vedi: RATZEL, *Antropo-geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte*, Stuttgart 1882, I, pag. 399 e seg. Cfr. anche R. SCHMIDT, *Die gemeinsamen Grundlagen des politischen Lebens (Allgemeine Staatslehre, I)*, Leipzig 1901, pag. 127-135; JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, cit., pag. 114; nonché il pregevole discorso del KIRCHHOFF, *Was ist national?*, Halle a. S. 1902, espressamente diretto alla dimostrazione della tesi (vedi pag. 38), che « nicht die Nationalität, nicht Bluts-oder Sprachverwandtschaft machen die Nationen, sondern der Raum ».

(2) Un'analisi efficace, per quanto unilaterale, di questi indirizzi, vedi in GUMFLOWICZ, *Die sociologische Staatsidee*, traduz. italiana, Torino 1904, pag. 163 e segg.

cietà. A parte ogni critica sull'opportunità di assimilare la società umana, e i gruppi in cui essa si suddivide, agli organismi viventi, e di affermarne la comunanza di vita e di sviluppo, è fuor di dubbio che tale dottrina sociologica lascia, nell'opera almeno di alcuni suoi fautori (1), indeterminato il valore connesso al concetto di società, mentre, ai fini della comparazione, si richiede che si tengan distinti i vari tipi di aggruppamento sociale, fra i quali entra pure il gruppo nazionale. Inoltre (per aggiungere un esempio più specifico, rispetto alla necessità di una determinazione sociologica del concetto di nazione), l'etno-antropologia, che, partendo da una premessa poligenista, considera il progresso e il regresso nella vita civile e la stessa costituzione dei popoli in funzione dei conflitti derivanti dall'ineguaglianza delle razze, viene con ciò ad affermare la coincidenza, messa gravemente in dubbio dai più recenti studi, del concetto di razza con quello di nazione: sicchè l'analisi critica di codesto indirizzo esige, che sia fatta la debita distinzione tra la formazione nazionale e le rimanenti formazioni etniche oppure sociali (2).

Ma la filosofia sociale non ha da assolvere unicamente un problema sintetico. Essa deve, per la soddisfazione dei compiti che le son propri, prepararsi a portare un giudizio sugli indirizzi che si affermano in riguardo all'avvenire della società; e deve, parimente, adempiere ogni ricerca che sia di spettanza della scienza, la quale vuole presiedere alle singole discipline sociali. Ebbene, anche per l'attuazione di cosiffatti propositi, la sociologia non può esimersi dal procedere, come adesso mostreremo, alla illustrazione del concetto di nazione.

Sul primo riguardo è facile osservare, che le idealità, dominanti la vita internazionale, si riassumono in due principali direttive, che si svolgono, per l'appunto, intorno alla esistenza delle unità nazionali. Codeste idealità si presentano, considerate complessivamente, o con carattere *individualista* o con carattere *socialista*; non senza però, che, ad un esame specifico, si rivelino profonde

(1) Un tentativo, ad esempio, anche se non esauriente, di rintracciare il concetto di nazione di fronte alla evoluzione dell'organismo sociale, vedi nell'opera del Novicow, *La politique internationale*, Paris 1886, pag. 18 e segg.

(2) Cfr. COLAJANNI, *Razze inferiori e razze superiori*, Roma 1903, pag. 18 e segg.

divergenze nel seno stesso di ogni singola tendenza. Così, sotto il tipo generico della concezione individualista, possono annoverarsi due specie perfettamente opposte, note con il nome di individualismo estremo o anarchico, e individualismo puro o nazionalista (1). Questi indirizzi non hanno in comune se non lo stesso atteggiamento nella considerazione dei rapporti umani, onde sono indotti ad obliterare il punto di vista sociale, per far posto a ristrette concezioni individualiste. Ma poichè, al centro del proprio sistema, il nazionalismo pone il gruppo e l'anarchia l'individuo, ne consegue naturalmente che, nei riguardi dell'esistenza degli aggruppamenti nazionali, la prima corrente giunga alla conclusione positiva, la seconda alla negativa. Ad ogni modo, entrambe diminuiscono sostanzialmente nella loro portata, o elidono senz'altro i rapporti internazionali. Similmente, nella propaganda socialista, occorre distinguere il socialismo internazionalista dal cosmopolitismo filosofico. Codesto secondo indirizzo ha tradizioni nobilissime nello svolgimento del pensiero umano, e trovò la sua culla preferita nella filosofia tedesca, dove, elevato a sistema particolarmente nell'opera di valorosi pensatori, rappresentò una reazione alle correnti metafisiche, che, a lungo, avevano imperato nella considerazione della storia (2). Tuttavia tale corrente di pensiero,

(1) La negazione anarchica delle individualità nazionali, che già appare nella critica dello SPENCER (*I primi principii*, Torino 1901, pag. 244, *Fatti e Commenti*, Torino 1903, pag. 85-89, *Introduzione alla scienza sociale*, Torino 1904, pag. 190-228), fu svolta specialmente nell'opera del BAKOUNINE, (*Oeuvres*, Paris 1895, pag. 16, 234 e segg.). Invece l'individualismo nazionalista (su i cui caratteri vedi: LEGRAND, *L'idée de patrie*, Paris 1897, pag. 161 e segg.), se non ha trovato larghi svolgimenti teorici, non mancò di esplicare la più profonda influenza nella politica contemporanea (cfr. NOVICOW, *La Fédération de l'Europe*, Paris 1901, pag. 146 e segg.; GOYAU, *L'idée de patrie et l'humanitarisme*, 4.^a ed., Paris 1903, pag. 202 e segg.).

È inoltre noto che il fondamento teorico dell'individualismo, in ogni aspetto, e così anche nella sua applicazione alla società internazionale (su che vedi, da un punto di vista critico, le ottime considerazioni del CATELANI, *Le droit international au commencement du XX siècle*, in *Revue générale du droit international public*, t. VIII, 1901, pag. 411 e segg.), fu designato nella teoria dell'evoluzione, che ha per naturale complemento la dottrina della selezione naturale, con il trionfo del più forte.

(2) Cfr. FLINT, *La philosophie de l'histoire en Allemagne*, Paris 1878, pag. 14, 80 e segg.; ESPINAS, *La philosophie sociale au XVIII siècle*, Paris 1902, pag. 3-45.

piuttosto che opporsi alla permanenza delle unità nazionali, si mostra ispirata a idee umanitarie, onde volge lo sguardo ad una vita sociale, in cui, al di là delle barriere che distinguono i vari gruppi, le coscienze si unificano nella medesima solidale aspirazione. Invece, per quanto una rigorosa interpretazione della dottrina marxista e il punto di vista teorico del socialismo scientifico non ripugnino alla permanenza delle individualità nazionali (1), giacchè il socialismo consiste, in definitiva, in una proposta di soluzione internazionale del problema sociale, ha insito l'affermazione dell'eguaglianza di tutti i gruppi e della conseguente possibilità di applicare ad ogni popolo la medesima costituzione sociale. Come necessaria illazione, esso elimina, di regola, ogni possibilità di esistenza di gruppi sociali particolari, e di confini fra i vari aggregati; e così, a corollario di queste premesse, il socialismo è indotto a ritenere che, con la realizzazione del suo programma, verrà risolto ineluttabilmente anche il problema internazionale e la pace sarà assicurata (2).

Al ricordo di siffatte acute divergenze sull'avvenire nazionale della società umana, si aggiunga, da ultimo, che l'analisi dell'aggregato nazionale deve essere adempiuta dalla sociologia, se vuol serbarsi il posto di scienza madre e direttrice delle singole discipline sociali. Siffatte scienze hanno per oggetto un lato della attività sociale, che può venir considerata, tanto per la descrizione del fenomeno, quanto per la illustrazione delle sue leggi di svolgimento. Ora, se si assume questa attività nel secondo suo aspetto, due ne sono le possibili spiegazioni. Si può cercare di lumeggiarne il vario e progressivo sviluppo: o con indirizzo cosmopolitico, cioè connettendola a leggi generali, tratte per via deduttiva, che hanno da valere per tutti i tempi, o, almeno, per tutti i luoghi nello stesso

(1) Un notevole commento alle fonti marxiste, su questo punto di singolare importanza, può vedersi in SOREL, *Saggi di critica del marxismo*, Palermo 1903, pag. 98-101, 185-188. Inoltre un'ottima ed efficace espressione del pensiero del socialismo scientifico, è rappresentata dal saggio del BERNSTEIN, *Die sozialpolitische Bedeutung von Raum u. Zahl*, nel vol. *Zur Theorie u. Geschichte des Socialismus*, Berlin 1904, II, pag. 58-78. Cfr. anche, per tacere una lunga bibliografia, VOLLMAR, *Ueber die nächsten Aufgaben der deutschen Sozialdemokratie*, München 1891; MILHAUD, *La démocratie socialiste allemande*, Paris 1903, pag. 17, 259 e segg.

(2) Su tale veduta confronta la profonda analisi critica del CATELLANI, *Le droit international*, cit., pag. 576-583.

tempo; ovvero con indirizzo nazionalista, cioè connettendola al principio della contingenza storica e secondo le circostanze variabili delle singole società. Ma, anche in questa ipotesi, una spiegazione nazionalista degli avvenimenti può lasciar posto ad una previsione internazionalista. Per dare un esempio, nella considerazione del fenomeno economico, alla concezione cosmopolitica della economia dello Smith e dei classici, fa riscontro la concezione nazionale nell'opera del List e poi nella scuola storica tedesca, secondo cui deve parlarsi di tante economie diverse in ciascun periodo storico; ma, nei proscrittori più recenti di questo indirizzo, insieme con la legittimità delle economie nazionali, si nota altresì una tendenza dalla economia particolare alla economia mondiale (1).

In questa contesa di metodi, che si rinnova pure nella considerazione dei rimanenti fenomeni sociali, è da vedersi soltanto un riflesso di quella stessa più ampia questione sulla evoluzione, dal punto di vista nazionale, delle società, che solo la sociologia può abbracciare e discutere nella sua interezza.

3. — Valgano queste succinte indicazioni, sulle quali non giova ora insistere ulteriormente, a confortare la tesi, secondo cui la determinazione del concetto di nazione, come riguardante un ente sociale, esula dalla competenza della scienza giuridica.

Soltanto in un secondo momento, dopo avere raggiunta la conoscenza dell'aggregato nazionale con il mezzo dell'analisi sociologica, potrebbe, quando mai, proporsi un problema di natura giuridica, per assolvere la indagine seguente: data la vita nazionale, se e in quanto essa espliciti alcun riflesso di natura politica e giuridica, e in questa efficienza debba costituire oggetto della dottrina dello Stato e del diritto (2).

(1) Così vedi, per tutti, nello SCHMOLLER, *Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre*, 4.ª Aufl., Leipzig 1901, I, pag. 298 e segg., Leipzig 1904, II, pag. 673 e segg.

Per il passaggio dalla *Volkswirtschaft* alla *Weltwirtschaft*, cfr. anche: WAGNER, *Lehr- u. Handbuch der politischen Oekonomie*, 3.ª Aufl., Leipzig 1892, pag. 250 e segg.

(2) Il problema dei riflessi giuridici della vita nazionale va posto (contrariamente a una restrizione, che è di regola applicata) rispetto sia alla formazione statale che alla formazione giuridica; (per un accenno all'uno e all'altro lato del problema, cfr. l'opera del VANNI, *Lezioni di filosofia del*

Occorre precisare il significato dei termini troppo generici di questa enunciazione.

Intanto è indubitabile, che l'aggregato nazionale, come, del resto, qualsiasi aggregato sociale, e l'ordinamento giuridico e politico (1) vengono a trovarsi in un continuo e profondo contatto. L'organizzazione nazionale si svolge, necessariamente, nella sfera d'azione di un ordinamento giuridico-politico, giacchè nessun aggregato umano può sussistere all'infuori, per lo meno, di un regolamento di diritto; e, dove esiste il diritto, deve venire a vita anche il complesso dei mezzi adeguati a far valere la sanzione irrefragabile che ne caratterizza il comando. (2).

diritto, Bologna 1904, pag. 165-166, 233-237); e ciò in conformità di una veduta fondamentale, giusta la quale, nelle costruzioni filosofiche, non si può mai prescindere dalla considerazione parallela del diritto e dello Stato. Cfr. CARLE, *La filosofia del diritto nello Stato moderno*, Torino 1903, I, pag. 57 e seg.

Con l'espressione di lato *giuridico* del problema nazionale, si vorrà dunque sempre comprendere questo duplice atteggiamento.

D'altronde è, di per sè, chiaro, che, istituendo un confronto tra la nazione da un lato e lo Stato e il diritto dall'altro, si vuol guardare ai riflessi giuridici della nazione, non solo nel diritto interno, ma anche nel diritto esterno, pubblico e privato. I due aspetti della ricerca sono inscindibili, e il secondo si risolve in funzione del primo. Non può esser riconosciuto come persona nella società giuridica internazionale, se non l'aggregato fornito dei caratteri pei quali possa sussistere con una personalità legittima: tanto è vero, che la scuola italiana, intenta alla determinazione del soggetto di diritto internazionale, si trovò nella necessità di muovere, per l'appunto, con una analisi giudicata, rettamente, pertinente al diritto pubblico interno (vedi: FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, 3.^a ed., Torino 1887, I, pag. 170-189), dal fissare un criterio per la legittima esistenza degli Stati. In ugual modo, l'applicazione del diritto privato, oltre i confini statuali, ha il suo fondamento nel presupposto della corrispondenza del diritto alle specifiche condizioni nazionali del gruppo. Cfr. FUSINATO, *Il principio della scuola italiana nel diritto internazionale privato*, in *Archivio giuridico*, XXXIII, 1884, pag. 521 e segg.

(1) L'aggettivo *politico* è qui usato, secondo è possibile (v. REHM, *Allgemeine Staatslehre*, Freiburg i. B. 1899, pag. 9 e segg.), come sinonimo di *statale*. Cfr. anche: JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre* cit., pag. 173.

(2) Con ciò non vuol già dirsi, che l'unica forma di ordinamento politico debba riporsi nello Stato. Le ricerche storiche hanno messo in luce un periodo prestatuale; ma, come bene osserva il REHM (*Allgemeine Staatslehre*,

Ammessa questa inevitabile connessione indiretta dell'aggregato nazionale con l'ordinamento giuridico e politico, il problema sulla esistenza di riflessi giuridici della vita nazionale si precisa, ulteriormente, in questi termini; occupa un posto diretto la nazione nella vita giuridico-politica ad essa inerente, o, in genere, viene a prendere una partecipazione immediata il concetto di aggregato nazionale nella determinazione del concetto di Stato e di diritto?

Qui, prima di proseguire nella specificazione del quesito, conviene fermarsi un momento, per avvertire, ed eliminare, un sottile equivoco, che, gravando sull'esame di questa materia, potrebbe esser fonte tuttora, come è stato, a lungo, nella dottrina, di dannosi perturbamenti dell'analisi. Quando considerasi la nazione, come esistente al cospetto della organizzazione giuridica e politica nel periodo nostro, e si cerca di segnare i limiti dell'efficacia giuridica e politica, di cui essa è capace; e quando si indaga l'avvenire delle nazioni, non solo nel campo sociale, ma, più precisamente, nel campo giuridico, attraverso lo svolgimento progressivo degli ordinamenti di diritto pubblico e privato: si comprendono due problemi, che sono nettamente distinti, e come tali vanno considerati. Il problema, su cui volgiamo esclusivamente l'attenzione, dei riflessi reali o logici, della vita nazionale sulla vita giuridico-politica, ha ragion d'essere ad un patto: che si tengan fermi, siccome presupposti indiscussi, la esistenza tanto della vita nazionale quanto della vita giuridica e politica. La disamina logica degli ordinamenti va assunta con aspetto perfettamente distinto dalla disamina etica (1). Violare i limiti rispettivi di tali ricerche (di cui ora non è a dire, se e fino a qual punto quella abbia a sorreggere questa), non può che esser fonte di errore; come è sempre da fuggire, nell'analisi di ciò che è,

cit., pag. 268), « der Unterschied zwischen der Naturrechtslehre und unserer heutigen ethnographische-soziologischen Anschauung liegt lediglich darin, dass die Naturrechtslehre vom isolierten Individuum als einer historischen Erscheinung ausgeht, während unseren heutigen geschichtlichen Untersuchungen nach der Mensch der Empirie stets einer Gemeinschaft angehörte... ».

(1) Sui limiti tra *concetto logico* e *esigenza etica*, sono ben note, per tacere di altri, le esatte considerazioni del VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva*, Torino 1896 (estr. dalla *Riv. it. per le scienze giuridiche*), pag. 16, *Il diritto nella totalità dei suoi rapporti e la ricerca oggettiva*, in *Rivista italiana di sociologia*, 1900, pag. 4-5, *Lezioni*, cit. pag. 61.

l'intrusione di elementi di valutazione etica. L'illustrazione delle esigenze sull'avvenire della vita nazionale e giuridico-politica costituisce una ricerca autonoma; che, in specie, si pone come fondamento di un problema particolare, il problema della giustizia nei rapporti internazionali (1).

(1) Cfr. il recente discorso del NIEMEYER, *Internationales Recht u. nationales Interesse*, Kiel 1907. Vedi anche: BRUGI, *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali*, 4.^a ed., Milano 1907, pag. 291 e segg.

Il valore fondamentale dell'asserto ci incita ad insistere su di esso; e così potremo, in pari tempo, mettere in piena luce, pure su codesto punto, i limiti del nostro atteggiamento critico in confronto degli svolgimenti della scuola italiana.

Se la considerazione e lo sviluppo della nazionalità — ragiona questa scuola nel campo del diritto pubblico esterno, che è il tema precipuo della sua trattazione — diviene per gli uomini non solamente un diritto ma un dovere giuridico, evidentemente tutte le associazioni politiche, che non riconosceranno questo principio, verranno ad esser poste fuori del diritto: onde ogni movimento, inteso ad instaurarle su una base conforme al diritto, vale a dire al principio di nazionalità, sarà, come tale, legittimo, e, per ulteriore conseguenza, nei rapporti internazionali, la nazione, non lo Stato, dovrà esser riconosciuta come legittimo soggetto.

Evidentemente, in questa proposizione, vi ha quel travisamento, ora lamentato, di una esigenza etica in un principio logico, che si perpetua in ogni svolgimento dell'indirizzo esaminato. Nè ciò è sfuggito ai suoi numerosi critici. Anzi non sono mancati tentativi per dimostrare come l'imprescindibile distinzione non ripugni nemmeno ai teorici di questa scuola. In tal modo, a titolo di esempio, argomenta il FUSINATO (*Il principio della scuola italiana*, cit., pag. 51): « Quando tutti gli scrittori italiani, seguaci della teoria di nazionalità, in una concordia di voci affermano esplicitamente che non gli Stati, ma le nazioni sono i subbietti del diritto delle genti, io non posso intendere, chè sarebbe assurdo, che si sia voluto con tali parole manifestare un fatto bensì soltanto esprimere un desiderio. Non posso credere che si sia voluto affermare che le nazioni, solo e perchè e come nazioni, possano e debbano diventare i soggetti del diritto internazionale; bensì che, restando sempre lo Stato, come soltanto lo Stato può essere, il subbietto del diritto, ogni Stato però, a poco a poco, vada facendosi nazionale, talchè un giorno possa dirsi, quando ogni Stato sia nazione ed ogni nazione formi uno Stato, che veramente le nazioni sono i subbietti del diritto internazionale; ma non mai come nazioni, bensì sempre e solo come Stati ».

Comunque sia della interpretazione appropriata alla dottrina della scuola italiana — e l'interpretazione testè citata non sembra la più rispondente, per lo meno, al pensiero del suo maggior rappresentante; su che vedi più

Rimanendo nell'ambito della ricerca logica, svolta da un punto di vista comparativo, e quindi con carattere prevalentemente critico,

punti dell'opera del MANCINI, *Prelezioni*, cit., ma specialmente a pag. 190 — a noi preme rilevare che la critica mossa, da un punto di vista dommatico, a questa scuola, per quanto, in sè stessa, senza alcun dubbio fondata, non sembra esauriente, nel lato ricostruttivo, per la presentazione del valor giuridico dell'aggregato nazionale.

Per una considerazione dommatica dello Stato e del diritto non è, per certo, in verun modo pertinente ogni rilievo che si tolga dalle note qualificative di ordine esterno di queste formazioni. La sistematica giuridica studia, come fu detto con frase incisiva, non le condizioni di possibilità e di formazione del diritto nella vita, ma la logica e la tecnica formale delle strutture giuridiche emerse dalla vita e distaccate da essa e concepite come se vivessero di vita autonoma. Perciò ad essa è completamente estranea l'intrinseca struttura dell'aggregato sul quale l'ordinamento politico-giuridico viene ad applicarsi. Questi principii hanno, nel diritto pubblico, più contestato riconoscimento. Ma, anche per questo rispetto, qui basta rimandare alla più recente e sicura affermazione teorica, fattane, or non è molto, con intenti filosofici, dal BARTOLOMEI (*Diritto pubblico e teoria della conoscenza*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Univ. di Perugia*, 1903, pag. 91 e segg., *Su alcuni concetti di diritto pubblico generale*, Sassari 1905, I), il quale apertamente riconosce, che « il diritto pubblico, come scienza giuridica, deve essere costruito solo a base dei caratteri giuridici formali; ogni considerazione di contenuti specifici, ogni considerazione di causalità sociologica, super-giuridica, è una erronea intromissione che supera il compito suo ».

Amnesso ciò, non è, tuttavia, esatto limitare, come comunemente avviene, la rilevanza giuridica del gruppo nazionale, solamente al cospetto di una disamina etica, del diritto e dello Stato, attribuita naturalmente alla filosofia giuridica. Noi, invece, assumiamo — e alla illustrazione di codesta tesi particolare si rivolge da questo punto la nostra trattazione — che se codesti fenomeni vengono a trovarsi in continuo, reale contatto con l'aggregato nazionale, non sarà possibile prescindere da una considerazione di questo, anche per una loro analisi teoretica.

Una sintesi fenomenologica del diritto dovrà esser assolta dalla filosofia del diritto, prima di qualsiasi altro compito. E per questa assunzione filosofica delle formazioni giuridico-politiche, non è sufficiente rilevare, per mezzo della elaborazione sistematica, ravvisata con sguardo critico, i caratteri preminenti per la presentazione estrinseca dei fenomeni; ma occorre penetrare nel loro intrinseco, a fine di esaminare la materia (cui la forma esterna conferisce un atteggiamento) ne' suoi caratteri peculiari, e particolarmente, per l'esigenza, che dà lo scopo della formazione. Quindi la filosofia del di-

della quale è nostro esclusivo proposito tracciare i confini, per penetrare il significato generico del quesito sulla determinazione del posto della nazione nella formazione giuridico-politica, l'analisi dovrà procedere, naturalmente, per varie fasi.

Anzitutto, l'intento immediato di questa ricerca deve consistere nella conoscenza della struttura reale e concettuale dello Stato e del diritto, perchè, in confronto di siffatte formazioni, va collocato al suo posto l'aggregato nazionale. Ma, per una rigorosa fissazione di questo punto, andrà premessa, ne' suoi tratti fondamentali, la dottrina logica del concetto in ordine alla diversa conformazione degli oggetti, giacchè, per tale via, si verrà inevitabilmente a lumeggiare, da un punto di vista generale, la costituzione e il concetto di quegli oggetti, alla cui categoria appartengono i considerati fenomeni politico e giuridico. Su queste basi si avrà materia per stabilire anche l'efficacia critica, che è insita nel concetto di Stato e diritto, e la intera portata, che può assumere la comparazione di qualsiasi formazione reale rispetto ad una sua partecipazione a questi aggregati. Assolte queste indagini, si saranno acquisiti gli elementi per

ritto, per un adempimento esauriente di questo compito teoretico, che avrà, a suo tempo, per parte nostra, più precisa determinazione, non potrà esimersi dall'avvicinare all'ordinamento giuridico-politico anche il sostrato materiale offerto dall'aggregato nazionale, per fissarne, dove esistano, i riflessi giuridici di carattere obbiettivo.

In breve: va accolto il principio che non abbia alcun significato, per la sistematica giuridica, la rispondenza dell'elemento materiale all'aggregato nazionale; ma, all'incontro, i riflessi giuridici della nazione rimangono un campo di osservazione per la filosofia giuridica, che ha, in due fasi, da sperimentare su di essi i suoi procedimenti, sia teoretici che etici. E poichè questa analisi teoretica deve, naturalmente, precedere ogni altra, ed invece non sembra, fino ad ora, messa in veruna luce adeguata, così le nostre considerazioni si fermeranno in questa memoria, di proposito, a chiarire i lineamenti per una teoria *giuridica*, ossia per una teoria dei riflessi giuridici di ordine logico, della nazione. Per tal modo si contribuirà, con una applicazione particolare, anche ad una illustrazione dei momenti principali in cui si suddivide il compito teoretico della filosofia del diritto, ad un cui percorso integrale bene si addice il carattere fondamentale dell'oggetto considerato; nonchè si contribuirà alla determinazione del significato di questo compito, che, sebbene sia diretto ad assumere in parte un aggregato sociale nel concetto dello Stato e del diritto, deve e può essere ispirato, secondo il pensiero che noi seguiamo, ad intenti rigorosamente giuridici.

una esatta limitazione, cui dovrà venirsi da ultimo, della analisi teoretica intorno all'efficienza giuridica dell'aggregato nazionale.

Ora a questi quattro punti ci compete di volger, senz'altro, il discorso.

A. — La dottrina della classificazione dei concetti, in ordine alla diversa conformazione dei reali, muove dalla distinzione fondamentale tra oggetti semplici e oggetti composti.

Ogni oggetto, in rispondenza ad una proprietà generale della materia, dà luogo a partizioni. Senonchè vi sono oggetti, detti oggetti composti, formati, addirittura, di unità discrete, ossia di due o più parti, presentanti una speciale autonomia di fronte al tutto (1). Ciascuna parte di questi oggetti composti risulta di una certa costituzione, ed esplica una particolare funzione; in causa della quale, per la esigenza che a codesta si appartiene, essa si mette in relazione con le rimanenti parti, cioè con le funzioni di queste, e con il tutto. Quindi le parti di siffatti oggetti sono, in sostanza, unite per una reciprocità di funzioni, la quale riposa su un medesimo fondamento.

Naturalmente, come espressione della reale conformazione, non del tutto simile, di queste due categorie di oggetti, deriva qualche differenza nella struttura del loro concetto. Il concetto degli oggetti *semplici* si formola per una considerazione diretta dell'oggetto nella sua unità, mediante la determinazione delle sue note essenziali; ossia delle note generiche, o costitutive, e delle note specifiche, o esclusive, che pertengono all'oggetto medesimo, e ne determinano,

(1) Mentre per i primi oggetti, come ebbe a notare esattamente il SIGWART, *Die Methodenlehre (Logik, II)*, Tübingen 1878, pag. 220, « so lange nicht auf discrete Einheiten zurückgegangen, sondern nur die *Möglichkeit* dieses Zurückgehens gedacht wird »; invece i secondi « sind dort noch in fließender Einheit beisammen, sofern wohl von Theilbarkeit, aber keinen bestimmten letzten *Theilen* die Rede ist ».

Detto altrimenti: l'oggetto della prima categoria costituisce un indiviso in sè, un *uno*; mentre alla seconda corrisponde ogni cosa che non è indivisa in sè. In codesta ipotesi, ciò che si afferma del tutto, non può ugualmente affermarsi dei singoli componenti. Dal che discende chiara la distinzione, avvertita dai logici, dell'*ente collettivo* (es. folla) rispetto all'*ente astratto* (es. uomo), il quale ha suo riscontro nei singoli oggetti in esso riassunti.

complessivamente, la sostanza con le sue qualità intrinseche, di materia o di contenuto, ed estrinseche, di forma (1). L'accerta-

(1) Nell'incerta terminologia filosofica, le espressioni *materia* o *contenuto* e *forma*, cui dovremo ripetutamente richiamarci nel corso dello scritto, andaron soggette alle più variate applicazioni. Codeste però, esaminate, come comporta in specie la loro tradizione postkantiana, al lume della critica della conoscenza, si assommano, principalmente, in due significazioni, l'una logica e l'altra gnoseologica, fra cui sembra impossibile l'insorgenza di equivoci, tanto appaiono dissimili.

Comunque la delicatezza e la gravità del rilievo inducono ad aprire una breve parentesi, per insistere su di esso con qualche considerazione particolare.

a) Materia o contenuto e forma hanno, in una prima applicazione, valore logico, cioè riguardano, in modo esclusivo, gli elementi o le note che devono concorrere a costituire la conoscenza del reale.

Ad avere piena conoscenza, non basta una semplice intuizione sensibile dell'oggetto. Occorre, invece, l'intervento di un procedimento riflesso, operato dall'intelletto, per modo da raggiungere dell'oggetto un vero concetto logico.

Questa sintesi intellettuale, che fa capo al concetto, adegua, in modo esauriente, la realtà, perchè di essa riproduce l'essenza. Solamente attraverso codesta via, è possibile apprendere il fondamento dell'oggetto in relazione con gli altri oggetti, e collocarlo al suo posto nell'ordine delle conoscenze. L'*essenza* è rappresentata dagli elementi costitutivi della cosa, i quali, come proprietà primarie della realtà, si traducono in note fondamentali del concetto. Esse dicono ciò che la cosa è, la sua *quiddità*, secondo il termine degli scolastici, il complesso delle condizioni fondamentali che devono obbiettivarsi, perchè un oggetto o una classe di oggetti possa venire a vita o sussistere, e su cui si fonda il complesso delle determinazioni, delle qualità, e dei caratteri dell'oggetto medesimo.

Siffatti elementi essenziali, grazie alla loro natura costitutiva, sono comuni e costanti, cioè hanno carattere di *universalità* nell'ordine dello spazio e del tempo. All'infuori di questi elementi, un oggetto non è infatti realizzabile nè identificabile; quindi essi devono riprodursi in ogni dato di esperienza, che pertiene a una certa classe. E il medesimo carattere universale permane tuttora nel concetto, allorchè esso ritragga una cosa singola, perchè codesta viene ad esser lumeggiata in ogni suo lato, per modo da darne una nozione tipica.

Così, circoscritto a cogliere gli elementi essenziali, cioè il principio intrinseco, su cui si basa ogni ulteriore determinazione dell'oggetto, il concetto non riproduce, giusta l'espressione aristotelica, se non una parte del *τὸ ἐν τῷ*, ossia del lato della esperienza. Del contenuto delle rappresentazioni, il concetto coglie soltanto il *contenuto generico* o *universale*, ciò che esse hanno di

mento di queste note di materia e di forma è indispensabile alla costituzione di qualsiasi concetto. Senonchè, per il concetto degli oggetti *composti*, dovrà seguirsi, a questo fine, un processo imme-

identico e di comune, o in genere quelle determinazioni, che sono necessarie, perchè rappresentano la condizione dell'essere della cosa medesima. Ma, accanto ai caratteri universali e necessari, il dato arreca con sè anche caratteri accidentali, i quali, essendo privi di immediata virtù costitutiva, hanno valore contingente, sono indifferenti rispetto all'essenza dell'oggetto, e potrebbero anche non essere, o non essere in quella determinata maniera.

Riflesso l'oggetto di conoscenza nella luce della attività conoscitiva, si presenta chiara la distinzione tra i caratteri essenziali e necessari degli oggetti, e i caratteri accidentali e contingenti. I primi ci offrono il solo schema della realtà, quei tratti entro cui ogni dato deve concretarsi, ossia quegli elementi universali che avviano alla conoscenza dei dati singoli. Siffatto universale costituisce, in una parola, la *forma logica*, ossia la forma in virtù della quale si opera la conoscenza; forma, bene inteso, che è determinazione della essenza, ossia *forma sostanziale*, come tale assunta nel concetto. All'incontro, i caratteri accidentali formano il contenuto specifico della rappresentazione, e sono considerati in funzione dei dati universali. Essi, per contrapposto alla forma logica, vanno indicati come la *materia*, e sono assunti, nella nozione empirica o scientifica, entro la forma logica universale.

Quindi, laddove, con l'espressione di *forma* e *formale*, voglia intendersi la forma e il formale *logico*, cioè l'universale, lo schema, che è il fondamento della conoscenza, in antitesi alla materia, offerta dall'accidentale e contingente, sarà superfluo parlare di concetto *formale*, perchè il concetto, in quanto è determinazione logica della essenza, non può, di sua natura, cogliere se non il formale, ossia l'universale.

Questa significazione dei termini forma e materia è conforme alla tradizione filosofica generale; alla quale si è richiamato, di recente, ampiamente, ad esempio, il DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici nella nozione del diritto*, Bologna, 1903, pag. 110 e segg. Qui poi non si accenna nemmeno, perchè costituisce un momento ulteriore, che non ci riguarda, del problema, quale sia il valore del concetto: se esso abbia un valore obbiettivo, e vada fissato con procedimento aprioristico; oppure, giusta l'indirizzo positivo che noi seguiamo, pure ammettendo, come espressione della esperienza della specie, una identificazione originaria del dato, che non è però ancora il concetto, se al concetto si pervenga mediante una generalizzazione progressiva dalla esperienza, che conduce ad una nozione sempre meglio adeguante la pluralità delle percezioni, senza identificarsi con veruna di queste, cioè tendente all'universale.

b) In un secondo significato (che è quello proprio ai termini, considerati nell'uso fattone nel testo), *materia* e *forma* hanno un valore gnoseo-

diato. Esso potrà raggiungersi solamente a patto di passare attraverso all'accertamento: sia delle parti, che concorrono alla formazione dell'oggetto, assunte, singolarmente, per le note generiche e

logico, stando ad indicare i momenti *reali* dell'universale, compresi dal pensiero nella forma del concetto.

Nella considerazione testè esposta si volle determinare il carattere proprio agli elementi del reale, perchè possano avere un valore conoscitivo; ossia l'aspetto in cui va esaminata una classe di oggetti o un oggetto singolo, affinchè di essi si abbia un concetto logico. Delimitato il territorio che costituisce il campo di esplicazione della attività conoscitiva, vale a dire l'universale, devonsi, in un secondo momento, penetrare le frazioni reali, che vengono a costituire questo territorio. Dato, in altri termini, che l'oggetto vada, nel suo concetto, delineato nel suo aspetto universale, deve dirsi quali siano gli elementi *obbiettivi*, reali, che costituiscono codesto aspetto.

Ogni reale risulta di sostanza e qualità. Nelle qualità, la sostanza trova la sua manifestazione; e le qualità, alla lor volta, non possono pensarsi sussistenti, che nella e per la sostanza. La sostanza è una parte costitutiva dell'essenza, e attesta le condizioni generiche riguardanti l'esistenza reale dell'oggetto; le qualità, nel loro insieme, significano tutto ciò che ha relazione con il modo d'essere di un oggetto, di una cosa, servendo a fissarne la natura.

Considerando la sostanza nelle sue qualità, ne viene naturale la distinzione tra la sostanza nelle sue qualità intrinseche e la sostanza nelle sue qualità estrinseche. Degli elementi, i quali costituiscono le ultime parti non ulteriormente decomponibili del tutto, possono mettersi in luce, così i caratteri concorrenti alla loro specificazione intrinseca, come il loro atteggiamento esterno e il loro ordine di congiunzione. La sostanza, guardata per le sue proprietà intrinseche, è la *materia*, la cui considerazione va integrata con la disamina della sostanza per le sue proprietà estrinseche, che danno la *forma*. Ponendoci da questo duplice punto di vista, ne viene, in breve, la seconda distinzione di ogni reale in *elementi materiali* e in *elementi formali*.

In questa seconda accezione, la *forma* indica non una astrazione logica, ma un momento della esperienza; e rientra nel contenuto di ogni rappresentazione oggettiva come una parte, ossia costituisce un elemento del reale. Essa addita la presentazione estrinseca dell'oggetto; è la veste che ricopre una certa materia o contenuto, dando ad essa limitazione e determinazione. La *materia* o *contenuto*, alla sua volta, è l'atteggiamento intrinseco della sostanza, rilevato per le sue note specifiche, e in quanto si contrappone all'aspetto estrinseco o formale. Al che si aggiunga più precisamente, che, dove si esca dal campo fisico, tutto ciò che inerisce al campo psichico, e in genere fa capo al concetto di attività, si specifica per l'ordine di esigenze o scopi, che animano la volontà umana nel suo lato interno.

Dal fin qui detto si ricavano pertanto le seguenti illazioni. 1.° Il concetto

specifiche, in particolare di forma esterna, le quali ne indicano, nell'insieme, per ciascheduna, la funzione in sè e in rapporto al tutto; sia della base del rapporto o, più precisamente, della base

è astrazione degli elementi universali e necessari, cioè di quegli elementi che costituiscono l'oggetto nel suo essere, e sono quindi, da un punto di vista logico, una forma, in quanto, essendo indifferenti a qualsiasi materiazione, riassumono e agevolano la conoscenza delle singole espressioni della esperienza. 2.° Ma siccome questo universale ha il suo riscontro obbiettivo in elementi materiali e formali, il concetto, riproducendo la forma logica del reale, deve determinare i caratteri universali sia della forma reale, sia della materia o contenuto. 3.° Dati questi presupposti, nella determinazione del concetto, ci si potrà collocare, rispetto al reale, da un punto di vista così analitico, come sintetico. E si avrà allora: o un concetto *formale*, o un concetto *materiale*, quando i momenti del reale sian colti disgiuntamente; o un concetto *logico*, interpretante le note universali dell'intero fenomeno, in ogni suo aspetto. In codesta seconda ipotesi, dove si ritenga che l'elemento materiale, per la sua ininterrotta variabilità storica, non possa dar luogo a una astrazione universale, il concetto si limiterà a cogliere i tratti universali dell'elemento formale, significativi tuttora, riconosciuta la premessa, dell'essenza dell'oggetto.

Nel campo del diritto, dove la distinzione tra elemento formale e elemento materiale si svolge più nitida, che presso qualsiasi altra formazione (v. MICELI, *La norma giuridica*, I, *Elemento formale*, Palermo 1906, pag. 58 e segg.), questi criteri ebbero anche recentissime e fruttuose applicazioni, sebbene come espressione di diversi indirizzi speculativi. Faremo menzione di qualche esempio. Il DEL VECCHIO (*I presupposti*, cit., *Il concetto del diritto*, Bologna 1906), con perfetta coscienza del significato filosofico della ricerca, si fece a ricercare la nozione del diritto, con l'intento di cogliere l'universale (di cui egli sostiene anche l'obbiettività e l'apriorità logica), che dà l'essenza, l'intrinseco del fenomeno; ma poichè il chiaro autore aderisce alla corrente dottrinale, che ritiene la completa mutevolezza, nell'ordine storico, del contenuto o della materia del diritto (v. *I presupposti*, cit., pag. 95-108, *Il concetto*, cit., pag. 133 e segg.), così la sua accurata e apprezzata costruzione del concetto del diritto rimane circoscritta agli elementi formali (v. *I presupposti*, cit., pag. 170 e segg., *Il concetto*, cit.), che rivelano l'essenza. Che, in genere, la forma filosofica debba contenere sempre la determinazione della realtà sotto specie di eterno, e nella materia specifica possa anche il concetto non prescindere dal contenuto generico, vedi, tra gli altri, CROCE, in *La critica*, III, 1905, pag. 146, 516, V, 1907, pag. 227; RAVÀ, in *Riv. ital. per le scienze giur.*, vol. XLI, pag. 373-74, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, Roma 1907, pag. 18 e segg. Un ben riuscito e importante saggio di analisi dell'elemento formale, come un aspetto della

della connessione (1) di queste parti con le altre parti e con il tutto, data dalla esigenza inerente alla materia delle singole parti. Così il concetto degli oggetti composti viene ad acquistare il valore di *concetto collettivo*, rappresentando, quando sia interamente svolto, il prodotto della combinazione di una pluralità di concetti distinti. Il concetto delle parti fissa il complesso delle note costitutive e qualificative, che, nel loro lato estrinseco, ci danno le funzioni; e con ciò l'elemento formale del tutto. Il concetto del rapporto, o della somma di rapporti, il complesso delle esigenze che si generano dalla funzione delle singole unità; e con ciò l'elemento materiale o contenuto dell'intero fenomeno. Il primo di questi concetti può stare anche da solo; ma, alla sua volta, esso è presupposto e compreso nel concetto di rapporto, che si presenta, di conseguenza, come quello che ritrae l'oggetto nel modo più completo (2).

norma giuridica, fu offerto dal MICELI (*La norma giuridica*, cit.), di cui si attende, con desiderio, l'integrazione promessa con lo studio dell'elemento materiale e le connessioni tra l'elemento formale e l'elemento materiale. E, a semplice suffragio delle considerazioni fino qui svolte, aggiungiamo anche il rimando ad una nostra recente memoria: *L'elemento formale nella nozione del diritto*, Torino 1907 (estr. dalla *Giurisprudenza italiana*, vol. LIX); che, volendo essere un tentativo di arrecare qualche contributo alla costruzione e alla valutazione dell'elemento formale del diritto, prende a punto di partenza, per ragioni evidenti, la costruzione del concetto del diritto di G. DEL VECCHIO, premesso, naturalmente, dei presupposti analizzati da questo autore, soltanto l'affermazione generale, interessante quegli svolgimenti, della relatività storica del contenuto, il quale è costituito dalle vicende interne, dalle implicazioni concrete delle varie proposizioni giuridiche.

(1) Il termine *rapporto* ha valore generico, e comprende due posizioni: la *relazione* e la *connessione*.

« Den Ausdruck *Verhältnis* (relatio) » spiega e illustra il WUNDT (*Allgemeine Logik und Erkenntnistheorie* [Logik, I], 3.^e Aufl., Stuttgart 1906, pag. 116 e segg.), al quale si rimanda per i lineamenti logici della dottrina, « wollen wir daher anwenden, wo es sich um die Vergleichung unabhängiger gedachter Begriffe handelt; der Ausdruck *Beziehung* oder *Verbindung* (connexio), wo aus je zwei aufeinander bezogenen Begriffen oder Denkakten ein neuer Begriff oder Denkkakt hervorgeht ».

Non formulando qui una teorica specifica, seguitaremo ad usare negli ulteriori svolgimenti il termine generico *rapporto*, al quale si riferirà, volta a volta, il significato del caso.

(2) Sulla dottrina logica dei *Collectivbegriffe*, concetti collettivi o complessi, vedi il SIGWART, *Die Methodenlehre*, cit., pag. 220, 525 e segg., il

Del resto, codesta distinzione fra i concetti semplici e i concetti collettivi non va esagerata. Per quanto differenziati dai precedenti, i concetti degli oggetti composti non si diparano, sostanzialmente, nella loro struttura, dalla teoria generale dei concetti. In essi, come bene si vede (1), non è la parte, come tale, elemento del concetto, ma la funzione delle parti prese per sè e la loro relazione in rapporto al tutto, e queste funzioni e relazioni si risolvono in note. Talchè codeste, e le relazioni correnti tra esse, sono, tuttora, gli elementi del concetto, come avviene per qualsiasi concetto semplice. Di specifico, nel concetto collettivo (sul quale dovremo indugiare, per gli eventuali riflessi che questo punto possa avere sulla nostra analisi), si rileva soltanto questo: che, senza prescindere, anzi movendo, dalle note costitutive e qualificative delle varie parti, esso assume, precipuamente, ogni elemento, in quanto è parte di un tutto, nel momento complessivo della funzione.

Codesta funzione di una parte di un oggetto composto mette in luce, avanti tutto, il lato esterno della relazione tra questa parte e le rimanenti parti e il tutto. Essa non vuol cogliere una proprietà distinta dalle note qualificative, ma è la parte medesima concepita in attività. In genere la funzione sta esclusivamente ad indicare un modo particolare di svolgimento delle attività: la quale assume al valore di funzione, o quando si svolga con processo continuativo, o quando si svolga in concorso con le attività di un altro elemento. La funzione di una parte è dunque il contributo che essa, mediante l'adempimento dell'ufficio che le compete, arreca al tutto; ossia è una certa forma o un certo stato di una parte in movimento (2).

quale ne fece applicazioni anche al concetto dello Stato; egli anzi, si dica ciò subito, addita codesto concetto come un tipo di concetto collettivo.

« Der Begriff des Staats » così si esprime l'insigne autore, ivi, a pag. 222 « kann unter die Collectivbegriffe gestellt werden, sofern er immer eine Anzahl von Personen voraussetzt, die durch bestimmte Relationen zu einer Einheit verbunden sind; er kann ebenso zuerst als Zusammengesetzter Relationsbegriff, als ein System von Beziehungen von Personen gelten. Als solcher setzt er allerdings, wie jeder Relationsbegriff, die durch die Relation verbundenen Elemente ihrem allgemeinen Begriff nach voraus ».

(1) In questo senso. cfr.: MASCI, *Logica (Elementi di filosofia, I)*, Napoli 1899, pag. 112.

(2) Cfr.: HÖFFDING, *Esquisse d'une psychologie fondée sur l'expérience*, 3.^e ed. fr., Paris 1906, pag. 80.

Ma l'importanza vera di mettere in debita luce, nella nozione di un oggetto composto, la funzione adempiuta dalle singole parti, riposa non solo nel fatto che, senza di essa, non si potrebbe cogliere adeguatamente la connessione esterna di una parte con le rimanenti: in principal modo, si avverta, che, prescindendo dalla funzione, sfugge anche il momento della interna connessione, cioè la base dei rapporti, da cui risulta la determinazione del contenuto del tutto. All'infuori di questo rilievo delicatissimo non è infatti possibile veruna adeguata costruzione, sia reale che concettuale, degli oggetti composti. Ed esso si specifica così: l'esigenza, che dà vita al rapporto, cioè che promuove la intrinseca connessione delle funzioni, non è la esigenza alla quale risponde *direttamente* la funzione della parte; ma è un'esigenza, che sorge *in occasione* della funzione di questa parte, e alla quale la parte corrisponde, mettendosi in relazione con la funzione di un'altra parte. Sia dato l'individuo A. mosso dalla esigenza x ; e si ammetta che il soggetto non possa esplicare la propria attività nella direzione della particolare sua soddisfazione, se non prima appropriandosi un mezzo idoneo posseduto da B., o ottenendo un fare o un non fare per parte di C. In questa ipotesi A. ci appare sollecitato da due esigenze: l'una lo induce a reagire nel primo senso; l'altra lo congiunge al mezzo idoneo, cioè a B., o in genere al prodotto della attività di C. Di modo che, quando A. si mette in rapporto con B o con C., evidentemente l'esigenza che regge questi rapporti, non è costituita, se non in via indiretta, dalla prima esigenza che muove il soggetto. L'esigenza del rapporto è l'esigenza che sorge in occasione della esigenza, per così dire, esterna al rapporto; e il rapporto si esplica in una influenza reciproca tra le funzioni. Ogni elemento in un oggetto composto va dunque considerato nella sua unità, e particolarmente nel momento dinamico della funzione, non solo per ricostruire l'elemento formale del tutto, ma perchè, senza tener presente questo momento, non possono raggiungersi i veri e immediati caratteri intrinseci della connessione tra le parti.

Così, per giungere alla esigenza interna al rapporto, bisogna muovere dalla funzione della parte; e, per conoscere la funzione della parte, è sufficiente, alla sua volta, prender nozione della esigenza esterna al rapporto.

Ora è chiaro, per fermarci con qualche dilucidazione su codesto secondo rilievo, che qualsiasi parte agisce per reazione ad uno stimolo. Il quale è costituito da condizioni obbiettive, o di ordine

positivo o di ordine negativo; cioè, o così conformi alla conservazione dell'ente, che vanno tutelate, se furon raggiunte, oppure così disformi, che l'ente non può rimanere in essi, oltre certi limiti, senza che avvenga in lui una perturbazione grave, che lo allontani dalla sua natura, e gli impedisca di esser quello che era e doveva essere, e di diventare quello che poteva o doveva diventare (1).

Ma qui — a fine di conoscer con esattezza la natura della esigenza che muove la funzione, e con ciò il fondamento e la natura di codesta, nonchè della esigenza che si riflette da questa funzione — deve distinguersi tra la necessità di ordine fisico e la necessità di ordine psichico o bisogno. Quando la parte agente è costituita da un soggetto umano o da una collettività di soggetti, l'azione non ha più il suo fondamento immediato nello stimolo di ordine fisico, bensì in un processo di ordine psichico. L'esigenza obbiettiva deve tramutarsi in esigenza subbiettiva, per l'avveramento della azione. Lo stato positivo o negativo, nonchè, di regola, in pari tempo, il mezzo o strumento che si suppone atto ad arrecare la desiderata soddisfazione, solamente dove siano apperecepiti, possono suscitare un siffatto tono sentimentale, da costituire, di per sè, un impulso esplicito alla azione esterna; come possono anche (sempre soltanto nel caso di una appercezione), dar luogo ad una fase di deliberazione, che, accompagnata da un più forte stato emotivo, conduce alla decisione volontaria (2). Qualunque sia il grado di svolgimento di questo processo psichico, senza di esso non è concepibile una funzione veramente cosciente; e, dove questa funzione

(1) Tale stato, quando è inerente ad esseri coscienti, costituisce lo stato di *bisogno*, di cui, in questo senso, fu tentata, di recente, anche una determinazione oggettiva. Vedi: TRIVERO, *Il problema del bene (ricerche su l'oggetto della morale)*, Torino 1907, pag. 59 e segg.

(2) Per queste varie fasi del processo psichico, che precorre l'esterna obbiettivazione della volontà, vedi: HÖFDING, *Esquisse d'une psychologie*, cit., pag. 114, 407 e segg.; e sul momento della *appercezione*, in particolare, confronta la nota trattazione del WUNDT, *Grundriss der Psychologie*, 8.^e Aufl., Leipzig 1907, pag. 252 e segg.

Come nella azione umana il momento esterno della manifestazione rappresenti sempre una direzione di volontà, cioè costituisca l'estrinsecazione di un processo psichico, riafferma, con profondità di vedute, il DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., pag. 11 e segg. Vedi anche la memoria del CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia della economia*, Napoli 1907, pag. 16 e segg.

venga in contatto con la funzione d'altri esseri coscienti, il rapporto che si genera si risolve in un rapporto tra volontà, sorretto ancora, naturalmente, in modo diretto, da una esigenza di carattere subbiettivo (1).

Quindi l'esigenza, che dà vita ad una funzione in genere, è determinata da condizioni obbiettive; ma la funzione, se è esplicita da un soggetto cosciente, ha, a base mediata, una esigenza obbiettiva, che dà i caratteri generici della funzione, a base immediata, una esigenza subbiettiva, che ne dà i caratteri specifici.

In riassunto, crediamo, già per questo rapido schema, inteso a tratteggiare punti di vista tanto sottili e delicati quanto fondamentali, di potere affermare: primo, che ogni elemento di un tutto composto dovrà esser colto nelle sue note costitutive, e, precipuamente, per la funzione che esso esplica, perchè tale funzione serve per indicare, non solo il momento della connessione esterna tra le parti, ma anche l'esigenza propria, che è a base della relazione; secondo, che ogni funzione di una parte è l'espressione di una esigenza, o di carattere esclusivamente obbiettivo, o anche di carattere subbiettivo, quando l'agente sia un soggetto umano.

B. — Passando a ravvicinare questi basilari principii (in questo luogo, per necessità di trattazione, appena indicati) alla considerazione degli oggetti, che forman materia della nostra investigazione — lo Stato e il diritto — vedremo agevolmente, anzi tutto, che essi devono venire aseritti alla categoria degli oggetti composti.

Nell'una e nell'altra formazione, si riscontra, nel fatto, una pluralità di parti. L'ordinamento, presieduto da un supremo potere, che, da un lato, caratterizza l'organizzazione statale, non avrebbe senso, se non si svolgesse, d'altro lato, sovra una collettività stabile. Similmente, il regolamento normativo generale, nonchè il comando coattivo, espresso nella disciplina giuridica di esistenza obbiettiva,

(1) Coerente a questa veduta, il JELLINEK (*Allgemeine Staatslehre*, cit., pag. 167-168) afferma della società, o dello Stato nel suo aspetto sociale: « er ist somit nach keiner Richtung hin Substanz, sondern ausschliesslich Funktion. Die dieser Funktion zugrunde liegende Substanz sind und bleiben die Menschen. Diese Funktion ist aber ausschliesslich psychischer Art, und wenn sie auch physische Wirkungen hervorruft, so sind diese doch stets psychisch vermittelt ». Sicchè le scienze sociali « sind sämtlich Wissenschaften bestimmter, durch ihr Objekt zusammengehaltener psychischer Funktion ».

suppongono un complesso di rapporti di vita sociale, che quella norma interviene a tutelare.

Occorre insistere su questo punto: non solo può dirsi che lo Stato e il diritto sian formati, nella realtà, di più parti, come quelli che presuppongono la esistenza di una collettività stabile e d'un rapporto sociale, ossia di una pluralità di persone; ma nello Stato e nel diritto v'è, di più e di specifico, l'accentuazione della stessa forma esterna, che si concretizza in una organizzazione obbiettiva (1). Le organizzazioni sociali implicano sempre un certo ordinamento, come implicano anche un certo grado di stabilità, e solo per questo già si staccano dagli elementi, per il fine dei quali si costituiscono, e ad essi in certo modo si contrappongono. Ebbene, questo, se avviene per ogni organizzazione, tanto più deve avvenire per lo Stato, che è organizzazione massima, sia per la sua estensione, sia per la sua complessità. Essa presenta, con maggior rilievo, le caratteristiche di organizzazione: è infatti la più eminente convivenza, tanto che ad essa si subordinano le organizzazioni che esistono nel suo interno; è quella in cui diventa più sicura la coscienza del proprio essere; ed ha, in genere, carattere più stabile, nonchè assume forma coattiva. In egual modo, il carattere, più spiccatamente esterno ed obbiettivo, della norma giuridica rende, rispetto ad essa, possibile una organizzazione accentuata del comando, una determinazione precisa degli organi che devono esprimerlo e di quelli che devono farlo valere. L'organizzazione del comando può quivi raggiungere un grado assai elevato di sviluppo e di adattamento, suscitando una disposizione di forze sociali, come non è possibile per nessun'altra categoria di norme. Talchè la forma politica e giuridica, che si applica a una complessità di uomini e ai due termini di un rapporto sociale, non ha soltanto valore di connessione tra le parti conferenti, ma, in sè stessa considerata, può acquistare, per un certo lato, anche valore partitivo dei rispettivi fenomeni.

Data questa varietà di parti, di cui sono costituiti il fenomeno statale e il fenomeno giuridico, se codesti ci appaiono come una unità, è inevitabile che si svolgano, nel loro interno, rapporti molteplici e complessi. Questi rapporti tra parti si risolvono, natural-

(1) Cfr., per lo svolgimento di questo particolare, il MICELI, *La norma giuridica*, cit., pag. 116, 127 e segg.

mente, in rapporti tra funzioni (1); e sorgono sulla base di una esigenza che viene a vita in occasione di queste funzioni. E, per vero, l'una e l'altra formazione suppongono prima di tutto la esistenza di un rapporto e di una organizzazione sociale; rapporto e organizzazione, alla lor volta, espressione di una esigenza esplicitasi in occasione della attività dell'individuo, diretta o alla soddisfazione di bisogni propri, o di bisogni che esso ha in comune con gli altri individui del gruppo. Soltanto in un secondo momento, come quel rapporto e quella organizzazione, entrambi di carattere sociale, si sono avverati, sorge la esigenza che al rapporto si applichi la norma giuridica e all'organizzazione l'ordinamento politico. Quindi il rapporto, caratterizzato per l'esigenza giuridica, e l'organizzazione sociale, caratterizzata per l'esigenza politica, si dovranno mettere in connessione con una organizzazione, la quale per la sua funzione sia atta a soddisfare questa esigenza. Sicchè il complesso di rapporti, onde risulta costituito quello speciale atteggiamento del rapporto e dell'organizzazione sociale, nel quale consiste il fenomeno giuridico e politico, appare, in complesso, sud-distinto nelle seguenti principali categorie: rapporti tra i termini che compongono la materia, oggetto di organizzazione politica e giuridica, prima e dopo che ad essi si applichino questi ordinamenti; rapporti, in secondo luogo, tra gli organi, in cui si obbiettiva la forma delle istituzioni giuridiche e politiche; rapporti, in fine, tra i due principali elementi (collettività e rapporto da un lato, organizzazione dall'altro) della combinazione (2).

(1) Così, dall'ordinamento politico di un popolo sotto un supremo potere, derivano effetti, che hanno riguardo alla unità di volere e di agire dell'aggregato; mentre già prima, la valida affermazione di codesto ordinamento nelle sue forme specifiche si collega a correlative condizioni di fatto. (Vedi, per la dimostrazione, che alcuni caratteri dello Stato sono conseguenza di certi altri, cioè opera di riflesso, VANNI, *Lezioni*, cit., pag. 164, 173 e segg.).

Questa reciprocità di influenza tra le varie parti del tutto, è assai studiata, nel campo del diritto, in occasione della correlazione tra diritto *obbiettivo* e diritto *subbiattivato*; su che cfr. la nostra memoria, *L'elemento formale*, cit., pag. 19-22, per gli autori ivi ricordati e anche per il valore di questo secondo termine.

(2) L'accertamento specifico della base delle affermate connessioni non compete alla nostra indagine; e ci limitiamo a rimandare, per la teoria generale sulla determinazione esterna dei concetti, al WUNDT, *Allgemeine Logik*,

Dunque i concetti di Stato e diritto, come quelli che devono derivarsi attraverso cosiffatte analisi di elementi e di rapporti, hanno la struttura di concetti collettivi. Essi sono il prodotto della sintesi, sia del concetto delle parti, che vengono a formare questi oggetti, sia dei rapporti molteplici che si determinano fra queste parti. Ogni parte, più precisamente, dovrà esser colta per le sue note generiche e qualificative, e, in particolare per la sua funzione, in quanto codesta ci indica, non solo i fattori di connessione esterna tra le parti, ma anche l'esigenza che regge il rapporto; e la funzione alla sua volta si renderà nota, trattandosi di una funzione inerente a un aggregato umano, oltre che per le condizioni obbiettive, che incitano i singoli e il gruppo all'azione, anche per la risonanza psichica che queste condizioni hanno nella coscienza individuale e collettiva.

cit., pag. 141 e segg. Cfr. anche: SIGWART, *Die Methodenlehre*, cit., pag. 220-221, che distingue tre specie di unità collettive, a seconda che l'unità sia esterna o accidentale, causale o teleologica. Il concetto di unità (non svolto, finora, a dovere, dai logici), rispetto alle concezioni di diritto pubblico, fu studiato dal JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, cit., pag. 170 e segg., *System der subjektiven öffentlichen Rechte*. 2.^o Aufl., Tübingen 1903, pag. 21 e segg. Vedi però, per i caratteri specifici e differenziali di queste categorie di *Einheiten infolge menschlicher Gesetze*, le esatte considerazioni dell'AFFOLTER, *Naturgesetze und Rechtsgesetze*, München 1904, pag. 32 e segg.

Ma, a maggior prova di codesta inscindibile reale connessione tra gli elementi concorrenti alla formazione politica e alla formazione giuridica, piace rilevare, ponendoci, per un momento, da un punto di vista sintetico, come la forma esterna della collettività politica e del rapporto giuridico, appaia, in definitiva, quella stessa ad essi impressa, rispettivamente, per opera della forma esterna dell'ordinamento politico e della norma giuridica; mentre il contenuto dell'ordinamento politico e della norma giuridica, è quel medesimo ad essi conferito dal contenuto proprio alla materia organizzata e disciplinata, cioè alla collettività stabile e ai rapporti della vita sociale. Così che tali formazioni, politica e giuridica, sembrano, più propriamente, composte, nella loro sintesi effettiva, di due elementi strettamente connessi, di cui l'uno ha in proprio, note formali, l'altro, note materiali o di contenuto. Ossia esse sono il prodotto della sintesi, come avviene per ogni oggetto semplice, di un elemento formale e di un elemento materiale. Nel che sta, a noi sembra, la espressione più esauriente della unità sintetica di queste formazioni.

Meno frequente è il rilievo distinto di questi due elementi per ciò che riguarda lo Stato. Vedi però, tra noi, VANNI, *Lezioni*, cit., pag. 164 e segg. Nè esso manca neppure in insigni giuspubblicisti. Così, ad esempio, cfr. On-

C. — Se pertanto, come sembra irrecusabile, al concetto logico dello Stato e del diritto si perviene, delineando, in universale, la funzione costitutiva delle singole parti, e designando codeste nei loro rapporti con le altre parti e con il tutto, per modo da conoscere dell'intera formazione, così la forma esterna (attraverso le note costitutive e le funzioni delle parti) come il contenuto generico (attraverso le basi o esigenze inerenti alla materia, che sono il fondamento dei rapporti), questo concetto logico porta in sè, giusta quanto, del resto, avviene per qualsiasi concetto collettivo, una profonda efficacia critica.

L'esistenza di un rapporto tra parti riposa su una base determinata, la quale dovrà esser assunta nel concetto della unità, per il fatto che, nel suo insieme, ci rivela nei suoi caratteri specifici

LANDO, *Introduzione al diritto amministrativo italiano*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, I, Milano 1897, pag. 6 e segg.; MEUCCI, *Istituzioni del diritto amministrativo*, 5.^a ed., Torino 1905, pag. 1-3.

Comunque la concezione dello Stato come un *Gemeinwesen*, ovvero per dirla altrimenti, come una *Kollektiv-oder Verbandseinheit*, ha remota tradizione; e trovò larghi e autorevoli svolgimenti, su i cui particolari non è opportuno ora penetrare con una discussione critica, nella letteratura tedesca di diritto pubblico. Cfr., in specie, le note opere di GIERKE, *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung*, Berlin 1887; BERNATZIK, *Kritische Studien über den Begriff der juristischen Person und über die juristische Persönlichkeit der Behörden insbesondere*, in *Archiv für öffentliches Recht*, V, 1890, pag. 242 e segg.; HAENEL, *Deutsches Staatsrecht*, Leipzig 1895, I, pag. 81 e segg.; G. MEYER, *Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes*, ed. ANSCHÜTZ, Leipzig 1905, pag. 3 e segg., 11. Vedi JELLINEK (*Allgemeine Staatslehre*, cit., pag. 152-155), il quale dà una valutazione esatta di questa teoria, intesa a riscontrare la natura collettiva nella realtà e nel concetto dello Stato, quando scrive: « Sie gibt aber nur den Oberbegriff, unter den der Staat zu subsumieren ist. Denn Verbandseinheiten sind nicht nur die Staaten, sondern zahlreiche soziale Gebilde im Staate. Worin das eigentümliche Wesen des staatlichen Verbandes besteht, ist in anderem Zusammenhange als hier zu erörtern..... ». Siffatta *ratio indifferentiae* di questa dottrina logica rispetto alla essenza dello Stato si addice alla nostra disamina rivolta a tracciare dei semplici lineamenti per una costruzione specifica.

La concezione del fenomeno giuridico, pure come unità di composizione, che noi ci facciamo a sostenere (come quella che sembra trovar riscontri profondi in tutta la vita del rapporto giuridico; si pensi in particolare al rapporto processuale), ebbe, invece, nella dottrina meno sistematici svolgimenti.

il contenuto generico della formazione. Ma, nella realtà, codesto rapporto, persistente in virtù di questo mezzo, si risolve in una azione mutua di influenza tra le funzioni specifiche esplicate tra queste parti. Tale influenza, alla sua volta, nel suo grado di svolgimento, si connette, come effetto a causa, alle proprietà specifiche concorrenti alla costituzione di queste parti e quindi alla loro funzione. Ond'è che, nella considerazione empirica di ogni singola parte, sarà sempre possibile e conveniente (per vederne l'attitudine all'ufficio cui è destinata), istituire una interna proporzione tra le note sue proprie, le quali rivelano la funzione, che essa è atta ad esercitare, e l'efficienza che, in quanto ha da tradurre in realtà un certo sistema di scopi, questa parte deve esplicare sull'intero ordinamento con il quale si trova in rapporto, e può esercitare se appare così conformata. In breve: la parte sta al contenuto del tutto, come la funzione della parte sta alla funzione delle altre parti e del tutto.

Di qui consegue, che, avendo da prendere in esame una formazione reale, a fine di stabilire (come si rende possibile per la struttura degli oggetti considerati), se essa sia idonea ad assumere un posto nella formazione politica e giuridica, dovrà farsi, in proposito, per svolgere una analisi esauriente, un duplice giudizio: tanto di capacità, quanto di dignità: ove sia lecito così esprimerci. Più propriamente, una formazione sarà atta ad assumere il posto di una di queste parti, quando essa ne riproduca le note comuni, che ne generano la funzione; e sarà tanto più atta, quanto meglio, per le sue note proprie — che nel caso delle formazioni considerate non possono essere, se ben si ricorda, se non principalmente, note specifiche di indole psicologica — per le sue note proprie, diciamo, abbia la possibilità di influire, nel senso necessario, sulle altre parti con le quali viene il rapporto, conferendo validità al tutto.

Laonde noi siamo indotti, prima di venire alla nostra applicazione, ad aggiungere, in via generale, ancora qualche considerazione, per accertare con esattezza, così la portata come l'estensione di codesta seconda ricerca, che si muove intorno all'attraente concetto di *validità* di un'intera organizzazione o di una singola sua parte (1).

(1) L'argomento non sembra aver avuto finora una illustrazione organica; a prova di che sta, già da solo, il fatto, che fu assunto quasi esclu-

E specifichiamo, anzi tutto, il problema nel campo delle nostre indagini.

Dinanzi al comando della norma giuridica, possiamo domandare, da un punto di vista empirico, *come* esso obbliga; ma, oltre questa indagine, se ne rende conveniente una ulteriore, sul *grado di possibilità* che quella norma ha di obbligare. Una ricerca, al tutto analoga, può esperirsi rispetto alla esistenza e alla costituzione dell'ordinamento politico.

Per rendersi conto della distinzione, che corre tra i citati punti di vista, si pensi al rapporto tra il concetto di *vita* e il concetto di *vitalità*. La vita si presenta come espressione di una evoluzione organica, che ha raggiunto un limite necessario e sufficiente, cioè ha acquistato certi caratteri o certe proprietà. La validità non è alcunchè di distinto dalla vita; è bensì l'insieme di quelle proprietà della vita, le quali costituiscono la sua attitudine o idoneità a svolgersi normalmente. La prima è indicata da fenomeni organici di natura essenziale. La seconda dal maggior o minor grado di perfezionamento della organizzazione.

Le medesime constatazioni hanno valore rispetto ad una organizzazione sociale, ravvisata nella sua totalità o in qualche singola parte. La totalità o la parte vivono, quando siano esistenti le qualità essenziali per la loro formazione. Ma il grado della vitalità è determinato da un ulteriore complesso di condizioni. Quindi la ricerca può avere per proposito così la determinazione della esistenza come la determinazione delle condizioni, che avvalorano la esistenza medesima.

Codesto complesso di condizioni, di ordine obbiettivo e subbiettivo, che quando è presente promuove la vitalità del tutto, ed è costituito dal modo di svolgimento dei rapporti correnti fra le singole parti (modo di svolgimento, alla sua volta, espressione delle caratteristiche proprie alle medesime parti, ossia alla loro funzione): ecco ciò cui si allude parlando della validità di una organizzazione e delle sue parti. La validità non è dunque altro, se non, oggettivamente, quello che, soggettivamente, è vitalità. Vale a dire, essa

sivamente, in rapporto alla formazione giuridica, mentre non ne va trascurata la seconda applicazione anche nei rapporti dell'ordinamento politico.

Una penetrante considerazione teorica vedi in MICELI, *Le basi psicologiche del diritto* (*Studi di psicologia del diritto, I*), Perugia 1902, pag. 138 e segg.

è la condizione obbiettiva della vitalità degli ordinamenti. Un ordinamento, nel suo complesso, è tanto più vitale quanto più valido; e questo requisito si avvera per caratteri specifici che devono esser proprii: così dell'elemento materiale, in rapporto alla applicabilità su di esso d'un elemento formale della natura indicata; come dell'elemento formale, in rapporto sia ai bisogni e alle esigenze sociali, sia alle sue affinità con l'ordinamento entro cui viene a prender posto.

L'accertamento della esistenza va, in conclusione, distinto da quello della validità, come non può confondersi la vita con la vitalità; e tale indagine sulla validità ha ragion d'essere, in confronto tanto di un ordinamento reale, nel suo insieme o nelle sue parti, quanto di un ordinamento potenziale (1).

(1) Fissato, con questi criterii, il problema della validità del diritto, riesce agevole precisarne la natura scientifica.

Se la validità, come la vitalità, non è un elemento costitutivo, sibbene una proprietà degli elementi costitutivi, la quale, allorchè sia presente concorre al maggiore o minor grado di organizzazione del tutto, si rende con ciò manifesta l'inesatta posizione del neocontrattualismo, svolto nella dottrina dell'*Anerkennung* (su che vedi principalmente, BIERLING, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Gotha 1877-1883; efr. anche, ZITELMANN, *Gewohnheitsrecht und Irrthum*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, vol. LXVI, 1883), e condotto alle sue maggiori conseguenze, di recente, dal JELLINEK, (*Allgemeine Staatslehre*, cit., pag. 325), quando proclama la *Gültigkeit* come un *notwendiges Merkmal* dell'ordinamento giuridico, e, come tale, un elemento indispensabile per il concetto logico di queste formazioni.

Su codesta tesi efr. l'efficace critica del BARTOLOMEI, *Su alcuni concetti di diritto pubblico generale*, cit., pag. 26 e segg.; e, in genere, per l'indizio di cui si tratta, sebbene con differenti intendimenti: PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, Pisa 1895, pag. 78, 120, 189 e segg.; BARTOLOMEI, *Lineamenti di una teoria del giusto e del diritto*, Roma 1901, pag. 59, 171 e segg.; DALLARI, *le nuove dottrine contrattualiste*, cit., pag. 44 e segg. Vedi anche VANNI, *Lezioni*, cit., pag. 72-76.

Per l'esistenza *giuridica*, ossia per l'esistenza empirica, di fatto, di una norma di diritto o di un ordinamento politico, non occorre infatti che essi siano validi. Basta a ciò, che quella norma rappresenti una manifestazione di volontà dello Stato con carattere e scopo normativo (vedi FORTI, *Il realismo nel diritto pubblico*, Camerino 1903, pag. 125, n. 3), oppure che un ordinamento politico si presenti vivo e vitale, di che il segno palese si rinviene, senza che si rendano necessarie ulteriori indagini, in un certo grado di suscettibilità del nuovo regime ad acquistare la stabilità, a perpetuarsi per un tempo

Riassumendo pertanto ai fini della nostra indagine, ciò che si è detto fin qui dello Stato e del diritto, nel loro aspetto reale e concettuale, speriamo che risultino sufficientemente chiariti questi asseriti. 1.° Lo Stato e il diritto sono oggetti composti di più parti discrete. 2.° Ogni parte per un complesso di qualità che le sono proprie, esplica una funzione (che dà la forma esterna del tutto); ma queste parti, se costituiscono, nel loro insieme, una unità, dovranno esser connesse tra loro in virtù di certe basi o esigenze (che danno il contenuto del tutto). L'elemento formale e l'elemento materiale o contenuto, nella loro determinazione universale, concorrono a comporre il concetto logico dello Stato e del diritto. 3.° Questo concetto ha una profonda efficacia critica, perchè, se queste parti sono connesse su una determinata base, in fatto il rapporto tra le parti si

indefinito (cfr. ROMANO, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione*, in *Archivio giuridico*, 1902 (n. s. IX), pag. 56-60). Dove venga guardato esternamente, il rapporto sussiste sempre, quando sia istituito fra i varii elementi, indipendentemente dal grado del suo avveramento; e, avendo di mira solamente l'accertamento della esistenza di un rapporto (come compete, in ogni caso, alla tecnica giuridica), non ci si può collocare, se non da questo punto di vista esterno. L'obbligatorietà formale è sufficiente per dare a conoscere l'esistenza di tali ordinamenti, giacchè per questo riguardo, la funzione delle parti va considerata in se stessa, non nelle reciproche influenze. Perciò, in quanto siano realizzate le qualità necessarie all'adempimento generico di quella funzione, sussiste l'organizzazione; e nella conoscenza di tali qualità è raggiunto un grado sufficiente per la conoscenza logica di queste formazioni.

La ricerca della validità della organizzazione segna invece, a ben vedere, un passo innanzi in confronto di questa ricerca logica sull'esistenza; ma si muove, pur essa, quando sia rettamente intesa, unicamente sul terreno dei dati di fatto, che costituiscono i termini del rapporto. In luogo di cogliere il rapporto nel suo momento, per così dire, statico, essa ne guarda, al contrario, gli elementi per la loro attitudine a presentarsi in un aspetto dinamico, valevole rispetto alla base su cui si crea lo stesso rapporto. Per la nozione di una parte, riguardata nei caratteri cioè che ne danno la semplice esistenza, basta la conoscenza delle principali proprietà, che si esprimono nella sua funzione. Ma ora si tratta di determinare, non tanto la semplice funzione, quanto la reale efficacia della parte rispetto alle altre parti e al tutto. E poichè una parte è efficace rispetto alle altre parti e al tutto, quando risponda alle ragion d'essere, per la quale si trova in rapporto; e siffatta proporzione tra la parte e il contenuto si traduce nella proporzione tra la funzione della parte e la funzione delle altre parti: così questa ricerca

svolge in un rapporto tra le funzioni, cioè in una influenza reciproca, esplicita tra queste funzioni.

Per corollario deriva che, intendendo considerare, come si può, se una formazione reale possa prendere il posto d'una parte di questi oggetti, dovrà farsi un duplice giudizio: se la formazione reale ha le note comuni, necessarie alla funzione di questa parte (cioè le note che ne indicano la esistenza): se la formazione reale ha note proprie, che, avvalorandone la funzione, accrescano la sua influenza rispetto alla funzione delle altre parti e del tutto (cioè le note che indicano il grado di validità).

D. — Ove si voglia pertanto ricercare — e con ciò torniamo definitivamente alla nostra applicazione speciale — sulla guida, che sembra imprescindibile, di questi principii, se e quanto il concetto di nazione partecipi del concetto di Stato e diritto, cioè la nazione

si distingue dalla precedente semplicemente per questo, che, oltre cogliere la funzione della parte in sè, deve cogliere anche codesta nella influenza che essa esplica sulla funzione delle altre parti. Siamo dunque tuttora, nel campo di un accertamento logico (contrariamente a quanto sembra reputare, ad esempio, il MERKEL nella nota recensione a SCHUPPE, nei *Philosophische Monatshefte*, vol. 24, pag. 82); ma quivi l'analisi dovrà esser sorretta maggiormente dalla critica, per sceverare i dati di fatto, transeunti e imperfetti, e cogliere la realtà nella sua espressione più piena e completa.

È dunque da escludersi, in qualsiasi modo, che alla ricerca sulla validità della formazione giuridica e politica, intesa ad affermare i caratteri per la realizzazione esauriente del rapporto, sia da attribuirsi il valore di una indagine etica; e, nemmeno, della indagine, che è preparazione di questa, diretta ad accertare la riposta ragion d'essere degli ordinamenti, cioè il loro fondamento intrinseco. Con maggior proprietà potrebbe, all'incontro, riconoscersi, che nel caso in considerazione, si riproduce una ricerca sul *richtiges Recht* (da distinguersi dal diritto ideale), il quale, insieme con l'*unrichtiges Recht*, costituisce un aspetto del *gesetztes Recht*, e di cui, nella sua attraente trattazione, lo STAMMLER (*Die Lehre von dem richtigen Rechte*, Berlin 1902, pag. 15) ebbe a dire, essere « dassjenige Recht, welches in einer besonderen Lage mit den Grundgedanken des Rechtes überhaupt zusammenstimmt ».

Il *gelten* del diritto, oltre la significazione fino a qui accennata, ha anche quella di *vigere*. Cfr. LASSON, *System der Rechtsphilosophie*, Berlin u. Leipzig 1882, pag. 423 e segg. Aggiungiamo, se non pare ardito il richiamo, che, per il concetto da noi svolto, possono trovarsi argomenti di suggestiva analogia nella dottrina privatistica della invalidità degli atti giuridici.

esplichi dei riflessi giuridici, il quesito si formola, evidentemente, in primo luogo, in termini rigorosi, così: costituisce la nazione una parte, o, almeno, un modo di essere di una parte, della formazione statale e giuridica? Soltanto nell'ipotesi che questa ricerca dia, per l'un lato o per l'altro, o per entrambi, risultati positivi, si presenta una seconda inchiesta: la nazione, come parte, ovvero come modo di essere d'una parte, della formazione statale e giuridica, quale influenza è atta ad esplicare, per le sue note proprie, rispetto alle altre parti prese per sè e in relazione al tutto?

L'indagine sui riflessi giuridici della vita nazionale, mantenuta in limiti precisi, si compone dunque, a nostro avviso, intanto di due momenti. Nel primo, di carattere prevalentemente logico, si ha per proposito di cogliere i *riflessi costitutivi* del concetto di nazione riguardo al concetto di Stato e diritto, giacchè si vuole determinare se la nazione formi, o possa formare, un elemento costitutivo dell'ordinamento politico e giuridico. Nel secondo momento, di carattere prevalentemente critico, si ha invece per mira di lumeggiare i *riflessi integrativi* del concetto di nazione rispetto al concetto di Stato e diritto, perchè, dato che la nazione rappresenti un elemento, o un modo d'essere d'un elemento, costituente lo Stato e il diritto, si tratta di stabilire, in qual grado, in virtù delle sue note proprie, essa influisca sull'intero ordinamento.

D'altronde, non potendo la nazione, tra le parti o elementi, che compongono lo Stato e il diritto, prendere il posto, in ogni ipotesi, se non dell'elemento materiale, lo studio dell'aspetto giuridico dell'aggregato nazionale assurge all'importanza di una indagine, svolta, da un punto di vista comparativo, in specie sul concetto dell'elemento materiale di questi ordinamenti. Un tale studio deve cogliere, tanto la nozione delle note specifiche a questa parte o elemento, quanto i riflessi di questo elemento sugli altri elementi formali, che costituiscono rispettivamente gli ordinamenti politici e giuridici; nell'uno e nell'altro caso, ben s'intende, sempre nel riguardo della partecipazione dell'aggregato nazionale a tali organizzazioni.

Sicchè, messa in questi termini la comparazione tra la nazione e l'organizzazione politica e giuridica, richiamandoci ai principii generali testè enunciati, ne discendono confortate queste deduzioni sui criterii interni che devono reggere l'analisi. Primo: la nazione sarà una parte, o un modo d'essere d'una parte, della formazione statale e giuridica, laddove presenti le principali note costitutive

e la funzione propria all'elemento materiale di queste formazioni, e con ciò presenti pure l'esigenza che sta a base del rapporto tra l'elemento formale e l'elemento materiale. Secondo: il grado di validità, che è atta ad arrecare al tutto la coincidenza dell'aggregato nazionale con l'elemento materiale di queste formazioni, va messo in luce con l'indicazione dei caratteri specifici della nazione; e, trattandosi di un aggregato sociale, la differenza specifica dovrà additarsi principalmente nella particolare conformazione del fattore psicologico, cioè della coscienza nazionale, perchè le esigenze obbiettive, che sono a base della funzione e del rapporto tra le funzioni si riflettono in esigenze subbiettive (1).

Il punto di vista consuetudinario appare così capovolto. Mentre, di regola, si parte da una analisi sociologica, per giungere alle illazioni di ordine giuridico dell'aggregato nazionale, sembra invece che si debba sostenere, che qualsiasi significazione giuridica della nazione non può basarsi se non nel riscontrare, in codesta, le condizioni generiche di fatto, atte a dar fondamento all'elemento materiale dello Stato e del diritto. Solamente dove esistano queste condizioni obbiettive, vevoli ad accertare genericamente la efficienza giuridica della nazione, i caratteri specifici di tale efficienza saranno offerti, in un secondo momento, dall'analisi della conformazione psicologica dell'aggregato.

Sicchè, questi lineamenti per una teoria giuridica della nazione, così determinati, superano, nel loro significato, almeno secondo il pensiero nostro, i limiti di una applicazione particolare, per mettere capo all'attestazione pratica di una regola metodologica generale. Vale a dire: in quanto si studia un oggetto come elemento di un tutto, non bisogna mai dimenticare il momento della connessione di questa parte con le altre parti e con il tutto. Le proprietà generiche e specifiche dell'oggetto interessano, in questo caso, esclusivamente, per l'aspetto in cui sono atte a far sorgere l'esigenza, onde si rende possibile e conveniente la sintesi con altri oggetti.

La vita giuridica — per rimanere nel campo specifico delle nostre considerazioni — si riassume, per certo, in un complesso di rapporti, e codesti sono rapporti della vita sociale: su che è con-

(1) L'accordo intimo di questi principii, con la posizione critica già da noi fermata (vedi pag. 5-7, in nota) rispetto agli svolgimenti della scuola italiana, è di per sè evidente.

corde la comune dottrina (1). Ma la valutazione giuridica, si avverta bene, non può aver riguardo, in modo particolare, all'intera vita di questo rapporto sociale. Il rapporto ha importanza per il diritto, prima di tutto, per stabilire se esso sia giuridicamente rilevante, cioè abbia le caratteristiche rispondenti al principio, per il quale un rapporto deve essere assunto sotto un ordinamento giuridico; in secondo luogo, data la rilevanza giuridica di un rapporto, deve affermarsi quella regola che, nel caso particolare, è da attuarsi, fra i due termini, per realizzare il principio di giustizia, che presiede all'ordinamento giuridico ne' suoi concreti svolgimenti (2). Simil-

(1) Vedi SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, §§ 4, 52 e segg., trad. Scialoja, Torino 1886, I, pag. 36, 335 e segg.; ABRENS, *Naturrecht oder Philosophie des Rechts u. Staats*, 6.^o Aufl., Wien 1870-71, I, § 36, pag. 297-308; REGELSBERGER, *Pandekten*, Leipzig 1893, I, § 13, pag. 71-73; MERKEL, *Juristische Enzyklopädie*, 3.^o Aufl., Berlin 1904, §§ 145-178, pag. 70 e segg.; GAREIS, *Rechts-Enzyklopädie u.-Methodologie*, 3.^o Aufl., Giessen 1903, pagina 19, n. 2.

(2) In altri termini, nella materia o contenuto del diritto son da tenersi presenti due posizioni, l'una estrinseca e l'altra intrinseca, la cui determinazione può avvenire da un punto di vista reale o ideale.

Se è priva di certe caratteristiche, che conferiscono la *giuridicità*, la materia sociale appare, ad una valutazione critica, inadatta alla disciplina giuridica. E dove, contrariamente a ciò, codesta riesca a realizzarsi, essa avrà vita solo formalmente, ma l'intera formazione, mancando delle condizioni di vitalità, verrà ad esser deficiente di vitalità, e quindi della possibilità di perpetuarsi. D'altra parte, concorrendo queste condizioni che rendono una materia giuridica, nell'interno regolamento del rapporto dovrà seguirsi un principio adeguato per il contemporaneo delle attività interferenti.

Questi due momenti caratteristici della materia del fenomeno giuridico, nelle loro manifestazioni reali, sono soggetti alla variabilità storica. Ogni fenomeno sociale, considerato nelle sue espressioni storiche, ha in proprio un complesso di note distintive, tanto che nella *storicità* fu ravvisata la caratteristica del fatto sociale, e, di conseguenza, dei singoli fenomeni in cui esso si obietta. (Vedi: VANNI, *Prime linee*, cit., nel vol. *Saggi*, cit., pag. 523 e segg.). L'induzione storico-psicologica non potrà mai giungere ad accertare una completa identificazione nelle espressioni positive di uno stesso fenomeno sociale; anche là dove, come nel campo giuridico, può notare un processo di progressiva unificazione. La tecnica trova, per tal modo, limitato il proprio ufficio principale a cogliere il momento della mutevolezza e del divenire della esperienza.

Ma, per venire a questa critica del diritto esistente e del diritto latente

mente, nella valutazione degli interessi che si presentano con un certo grado di universalità, occorrerà sperimentare l'indagine, al fine di stabilire se cosiffatta categoria di interessi rientri in quella la cui soddisfazione dovrà essere affidata alla azione dello Stato, che è l'azione della intera collettività, cioè l'interesse collettivo (1).

Riassunta in questi limiti l'analisi che deve esperirsi a complemento della nozione dell'elemento formale degli ordinamenti giuridici e politici, è chiaro che la filosofia giuridica, per la realizzazione di tale intento critico, dovrà avere a suo fondamento una conoscenza profonda anche delle esigenze, sia della vita individuale, sia della vita sociale, nel loro aspetto specialmente psicologico. L'esigenza giuridica e politica si crea in funzione della esigenza sociale e individuale: dunque non è concepibile una vita giuridica e politica, se non consentanea alla vita sociale e individuale, a meno che non voglia generarsi un intimo, profondo contrasto, il quale, nel caso attuale, avrebbe sua espressione nella genesi di un ordinamento privo di ogni validità. Ma è pur vero, che l'analisi filosofico-

o in formazione, nel lato del contenuto, occorre un criterio generico, il quale di essa costituisca il fondamento. E prima di negare la possibilità di raggiungere, per tale riguardo, una nozione filosofica o universale dell'ordinamento giuridico, questo bisognerebbe dimostrare: che i fatti della esperienza giuridica non si accordino, nell'aspetto del contenuto, su alcunchè di essenziale e costante, che possa astrarsi come una nota distintiva.

(1) I bisogni o interessi umani danno luogo a una fondamentale distinzione in bisogni o interessi *individuali* e in bisogni o interessi *collettivi*. I primi, alla lor volta, sono bisogni individuali *singolari* e bisogni individuali *generali*, a seconda che sian proprii a individui singolarmente considerati, oppure, per quanto sentiti dagli individui *uti singuli*, sian comuni alla totalità o alla grande maggioranza dei conviventi in un determinato gruppo sociale. I secondi non rispondono veramente alla somma dei bisogni o interessi individuali, ma hanno riguardo ad esigenze della vita sociale nel suo insieme: dove codeste vengano disconosciute non può derivarne, se non un grave danno, o, addirittura, impossibilità nello svolgimento regolare dei rapporti sociali.

Sul delicato concetto di *interesse collettivo*, cfr.: JELLINEK, *System*, cit., pag. 53, 68 e segg. La più recente e diffusa trattazione dell'argomento è offerta dal LAYER, *Principien des Enteignungsrechtes*, Leipzig 1902, pag. 180-226, il quale, con ampi rimandi critici alla dottrina, svolge la teoria, che per interesse collettivo debba intendersi « das Interesse einer als höhere Einheit gedachten Gemeinschaft ».

giuridica non ha, in proprio, se non un intento puramente giuridico, per il fatto che considera la vita sociale e individuale nel solo aspetto in cui presenta una esigenza giuridica e politica.

A spiegazione di questo punto di basilare importanza, che sarà più innanzi confortato da qualche più diretta considerazione, ci lusinghiamo di potere intanto citare, per parte nostra, l'atteggiamento assunto in rapporto alla analisi giuridica della nazione, e i confini entro cui si è fino qui sostenuto ch'essa deve venir mantenuta.

Con queste dilucidazioni la natura e i limiti del problema dei riflessi giuridici della vita nazionale sembrano sufficientemente circoscritti. Se però basta la semplice enunciazione a render perspicua la prima ricerca, che vuol determinare i riflessi giuridici costitutivi dell'aggregato nazionale, cioè se e in quanto la nazione possa essere considerata nell'aspetto di un elemento dello Stato e del diritto; sono invece necessarie alcune considerazioni di ordine specifico, oltre quelle di ordine generico che già precedono, per corroborare il significato e l'estensione della seconda ricerca, la quale ha riguardo, precisamente, al rapporto tra il gruppo nazionale (supposto elemento costitutivo dello Stato e del diritto), e i rimanenti fattori dell'ordinamento giuridico e politico.

Una tale analisi — incominciando dal riaffermarne il significato — ha intanto una profonda ragion d'essere, perchè non rappresenta se non una specie del problema generico dei rapporti, veduti da un punto di vista critico, tra l'elemento materiale e l'elemento formale nella vita giuridico-politica. Nel caso nostro si tratta, in particolare, di stabilire le influenze vicendevoli tra quella special forma di vita sociale, che è la vita nazionale, e il soprastante ordinamento giuridico-politico. Se l'elemento formale nella vita dello Stato e del diritto, una volta costituito, svolge una funzione e ha una esistenza autonoma, non è men certo che il diritto e lo Stato, in questo atteggiamento della loro organizzazione esterna, permangono, pur tuttavia, nel valore di legge e organizzazione delle forze sociali: quindi, in ogni caso, costituiscono una forza sussidiaria e integrativa delle rimanenti forze della società (1). Perciò

(1) Che la società non sia più l'opera del diritto, ma sia invece in essa che si forma il diritto, è tra i principii fondamentali per una limitazione

riafferriamo che, a fianco della discussione tecnica, che dice le molteplici forme, onde il diritto e lo Stato esplicano la propria funzione garantitrice, e a fianco della discussione filosofica che determina, inoltre, l'esigenza iniziale o lo scopo di questa funzione, dovranno mettersi in luce, con una indagine mossa da alto intento speculativo, le condizioni più propizie per la connessione di un ordinamento giuridico-politico con la vita sociale.

Una valutazione di queste condizioni, in funzione della vita nazionale, è dunque il particolar compito dello studioso, per stabilire, se e in qual senso debba ammettersi, che la nazione possa esplicare, se non una normale funzione costitutiva, almeno una possibile funzione integrativa, rispetto allo Stato e al diritto.

Ora, passando a considerare, più da presso, l'influenza che la vita nazionale e l'ordinamento giuridico-politico valgono ad esercitare vicendevolmente, vedremo che questo problema si scinde in due lati intimamente connessi: il problema dei riflessi integrativi, giuridici e politici, della vita nazionale; e il problema dei riflessi integrativi, nazionali, della vita giuridico-politica. Ponendosi dal lato dell'ordinamento giuridico politico, si può prendere ad esame: tanto l'*azione* che su di esso esercita la vita nazionale, quanto la *reazione* che esso esercita su questa. Ma, evidentemente, dei due aspetti, ha speciale carattere giuridico, e quindi va considerato come principale, in una analisi mossa da intendimenti giuridici, lo studio dei riflessi della vita nazionale sulla vita giuridico-politica; tanto più che dei riflessi reciproci si avrà sempre occasione di trattare, a suffragio di questi principii (1).

positiva della filosofia del diritto. Cfr.: FRAGAPANE, *I criteri d'una limitazione positiva della filosofia del diritto* (*Obbietto e limiti della filosofia del diritto*, I), Roma 1897, pag. 152.

(1) Anzi, per esser più precisi, dei riflessi nazionali dell'ordinamento giuridico-politico andrà trattato, particolarmente, nella prima parte della considerazione del problema, dove si indaga la esistenza di riflessi costitutivi, di ordine giuridico-politico, dell'aggregato nazionale. L'elemento materiale dello Stato e del diritto può esser rappresentato dalla nazione, per un duplice processo, o diretto o indiretto. In questo secondo caso l'aggregato sociale acquisterebbe le caratteristiche proprie al gruppo nazionale per influenza della vita sotto il medesimo ordinamento giuridico-politico.

L'elegante e sottile punto di vista non manca di accenni nel campo dei rapporti tra Stato e nazione. Cfr.: MICELI, *Lo Stato e la nazione*, cit., pag. 62 e segg. Vedi anche VANNI, *Lezioni*, cit., pag. 166-167.

Naturalmente qui si parla sempre di riflessi giuridici integrativi della vita nazionale, presupponendo, e ciò è da dimostrarsi, che la nazione costituisca una parte, o un modo d'essere d'una parte, della vita giuridica e politica; ossia, presupponendo: che la collettività umana, la quale forma l'elemento materiale dello Stato, sia rappresentata, o possa convenientemente esser rappresentata da una collettività nazionale; e che i rapporti sociali, i quali formano l'elemento materiale del diritto, abbiano carattere nazionale, e il loro regolamento implichi anche un interesse nazionale. In questa ipotesi i riflessi della vita nazionale saranno, all'occasione, riflessi integrativi *immediati* sia sullo Stato che sul diritto. Ma, oltre alla presente, ha luogo pure una ipotesi sussidiaria: dato che la nazione debba assumersi, come una parte principale della formazione statale e non della formazione giuridica (1), perchè i rapporti sociali, che cadono sotto il regolamento giuridico, non abbiano nè possano avere, per carattere preminente, l'aspetto di rapporti nazionali, potrebbero determinarsi, in questo caso, esclusivamente, riflessi integrativi *immediati* sullo Stato.

A questo punto, i termini del problema non sembrano però ancora condotti a tutte le loro conseguenze. Chi abbia presenti gli stretti rapporti di consecuzione tra questione sociale, giuridica e politica, non può lasciar passare inavvertita la possibilità di una ulteriore ipotesi di riflessi *mediati* sul diritto, in conseguenza dei riflessi politici immediati, di cui ora si è fatto cenno. Per esprimerci più chiaramente: da questi riflessi sullo Stato potrebbero scaturire riflessi ulteriori sul diritto, i quali, rispetto alla vita nazionale, avrebbero il valore di riflessi mediati. In quanto l'elemento materiale dello Stato sia rappresentato da una collettività nazionale, esso potrebbe esplicare siffatta influenza sull'elemento formale dello stesso ordinamento, da render possibile un atteggiamento speciale dei rapporti giuridico-sociali, e con ciò costituire una nuova esigenza cui dovrà provvedere l'attività normativa (2).

(1) La reciproca non sarebbe possibile, per la evidente ragione che il diritto è emanazione immediata dello Stato, e gli elementi formativi del diritto devono già esser contenuti negli elementi dello Stato.

(2) Poichè questi riflessi di natura giuridica e di ordine mediato sono, in ipotesi, connessi alla autonomia politica dell'aggregato nazionale, essi permangono, evidentemente, anche dove sussistano riflessi giuridici immediati.

Con quest'ultima ipotesi di carattere sussidiario, si esce, a ben vedere, dal territorio di una indagine sulla validità degli ordinamenti giuridici e politici in funzione dell'aggregato nazionale, pur rimanendo in un campo, unito a questo in modo essenziale. Non si tratta, per vero, di giudicare della influenza reciproca che le varie parti esplicano, grazie alle loro note proprie, e a maggior incremento del tutto; bensì di giudicare di una formazione che sorge dalla esistente, e con indole affatto diversa e autonoma: e si istituisce con ciò una nuova analisi, non più circuita, a stretto rigore, entro i confini dell'interna considerazione dell'organizzazione giuridico-politica dell'aggregato nazionale (1).

Nel caso specifico noi abbiamo asserito, e ora cercheremo di comprovare brevemente, la possibilità: primo, che, data la esistenza di un ordinamento politico, in tutto rispondente alle esigenze di un gruppo nazionale, nell'interno di un regime di autonomia nazionale possa venire delineandosi una questione sociale; secondo, che, data la esistenza di una questione sociale, in ultima istanza codesta si risolva in una questione giuridica.

Tale secondo rapporto tra questione sociale e questione giuridica non dà luogo, per esser compreso ed accolto, a gravi difficoltà. La questione sociale trova la sua espressione in un movimento sociale, il quale attesta la esistenza di un disagio obbiettivo fra i componenti del gruppo; e fra questi promuove il conflitto, necessario a conseguire il mutamento delle attuali condizioni secondo le nuove esigenze (2). Varia per intensità ed estensione, essa va però

(1) Questa ricerca ha così natura in parte logica e in parte etica: a seconda che sia rivolta ad accertare l'instaurazione di nuove condizioni sociali, come conseguenza della autonomia politica del gruppo; oppure da codeste condizioni intenda ritrarre i lineamenti fondamentali dell'attuale diritto in formazione. Nè con ciò si contraddice, menomamente, alla considerazione logica del problema giuridico dell'aggregato nazionale, che è il solo proposito della nostra limitazione, perchè, come già si è avvertito nel testo, quell'analisi è da assumersi in funzione di codesta, ma non può confondersi con essa, e ciò per lo stesso concetto che la suggerisce.

(2) Parlando di una questione sociale, si sottintende l'avvertimento dello STEIN (*Die soziale Frage im Lichte der Philosophie*, 2.^e Aufl., Stuttgart 1903, pag. 131), che « im Wirklichkeit gibt es eben nicht etwa eine soziale Frage, sondern ein recht erklekliches Bündel von sozialen Fragen ». Ne ebbe perciò un concetto comprensivo il CARLE (*La vita del diritto*, cit., pag. 356), quando la definì « il complesso dei problemi che presenta l'ordinamento sociale in

sempre considerata, ne' suoi elementi di fatto, sostanzialmente nel valore di un dibattito di ordine economico, sul cui svolgimento sono di grande efficacia gli influssi che provengono dalla moralità collettiva (1). La questione sociale ha così per scopo di conferire alla vita dei rapporti, che formano il sostrato fondamentale della società, tali norme che permettano, possibilmente, il raggiungimento dell'equilibrio inesistente o turbato; quando, addirittura, ravvisando l'ordinamento del gruppo su basi affatto diverse, non intenda render possibile agli individui il raggiungimento di nuove e più generali finalità. Ora questa proporzione, che vuole dettarsi fra le forze sociali, che cosa è, in effetto, se non una regola di giustizia? In questo senso può ben dirsi, che il problema sociale non è solo un problema economico e morale, ma è, soprattutto, un problema giuridico (2); mentre la materia di essa è offerta dalle condizioni economiche e morali, la sua soluzione deve essere necessariamente giuridica: sta al diritto di intervenire nel conflitto, per dirimerlo secondo le forme più rispondenti alla sua natura.

Meno chiara si presenta invece, a prima vista, la connessione, precedentemente affermata, tra l'instaurazione di un ordinamento politico, e la possibile insorgenza di una questione sociale; e la difficoltà sorge forse per il fatto, che qui il problema viene ad intersecarsi con il problema affine della validità degli ordinamenti giuridico-politici. Ogni questione sociale, si è detto, si risolve in una questione giuridica. Ma un ordinamento giuridico, alla sua volta, non può naturalmente attuarsi, se non quando sia rispondente, per lo meno ne' suoi presupposti fondamentali, al sistema politico vigente. Ciò è perfettamente logico, giacchè gli organi politici del gruppo formano il complesso di mezzi necessari alla soddisfazione degli interessi collettivi fra cui primeggia la tutela del diritto. L'organismo politico integra l'organismo giuridico; gli conferisce cioè la stabilità e la sicurezza, senza le quali esso non è concepibile. Quindi

un'epoca determinata». Per tal modo, sotto il titolo di questione sociale, sono assunti, non solo i problemi che danno luogo a conflitto, ma anche quelli alla cui soluzione i consociati si dirigono con concordia di intenti.

(1) Su questo lato etico insiste anche, di recente, con vigore di critica, il MARCHESINI, *L'interpretazione filosofica del problema sociale*, in *Rivista di filosofia e scienze affini*, 1903, I, pag. 10-38.

(2) A questa tesi dà autorevole fondamento il CARLE, *La filosofia del diritto*, cit., pag. 311 e segg.

ogni nuova concezione giuridica deve o coordinarsi al sistema politico vigente o accompagnarsi ad una corrispondente visione di sistemi politici. Ma poichè ogni concezione giuridica è, già prima, una concezione di sistemi sociali, così ogni questione sociale è anche una questione politica (1). Nè, a comprova di queste deduzioni, sarebbe difficile trarre dalla realtà argomenti per dimostrare, che, come un movimento sociale si annuncia, e in ciò è l'espressione più limpida de' suoi intenti essenzialmente giuridici, esso cambia, in apparenza, in movimento esclusivamente politico, diretto a rimuovere, riformare o rafforzare gli ordini politici esistenti, perchè, se questo intento non siasi raggiunto, non è possibile la realizzazione valida dei nuovi ordinamenti giuridici. Ma, quando il mutamento politico siasi determinato, riprendono vigore le aspirazioni sociali e si attuano con miglior esito. In breve: la organizzazione politica si preordina alle innovazioni sociali, cioè dire giuridiche (2).

(1) « Come il benessere non è separabile dalla libertà » scrive il Bovio (*La questione sociale innanzi alla scienza e alla politica*, Napoli 1891, pag 14), che si occupa di questa dottrina « noi non possiamo separare il problema sociale dal politico ». Su questa tesi è veramente suggestivo lo scritto dell'ARCOLEO, *Forme politiche e riforme sociali*, nella rivista *Flegrea*, Napoli 1901.

(2) In deficienza di maggiori svolgimenti teorici del tema che ci occupa, i quali non troverebbero qui posto conveniente, non dispiaccia se facciamo memoria di un esempio, tratto dalla storia dei movimenti sociali e politici contemporanei, e che a noi sembra, nel riguardo, veramente tipico.

Durante le sanguinose giornate, che funestarono la Russia, nel gennaio 1905, la petizione del proletariato, così riassumeva la situazione: « Abbiamo abbandonato il nostro lavoro, dichiarando ai padroni che non lo avremo ripreso finchè non fosse fatta giustizia alle nostre richieste. Non domandiamo molto: domandiamo i mezzi per vivere, senza dei quali la vita è un peso e il lavoro una tortura continua. La nostra prima domanda è che i padroni vogliano prendere in esame la nostra situazione. Essi hanno rifiutato di farlo! Ci hanno negato il diritto di presentare le nostre domande sotto pretesto che tale diritto non è riconosciuto dalla legge!..... ». Si tratta, dunque, in un primo momento, esclusivamente, di un movimento sociale economico, che però è frustrato per l'appoggio che le classi dominanti ritraggono dall'ordine politico esistente. Quindi il movimento sociale, per ottenere il suo effetto, deve, di necessità, incominciare col rimuovere questo ordinamento. E però le domande del proletariato cambiano terreno e passano a reclamare « la convocazione dei rappresentanti di tutte le classi, comprese le lavoratrici; e tutte siano uguali e libere dinanzi al diritto elettorale ».

Se il regime nazionale — viene quindi spontaneo di domandare, riflettendo sul nostro tema questi rapidi cenni di carattere generale — porta ad un assetto politico ad esso in tutto, rispondente, bisogna pensare nel suo interno l'esigenza di un nuovo assetto sociale e giuridico? Rispondere non conviene in questo luogo, dove basta avere suffragata una ipotesi. Ma è certo che, meditando sulla stretta connessione, non passata, del resto, inosservata (1), tra l'assunzione delle nazionalità a indipendenza politica, e l'introduzione dei regimi rappresentativi, e inoltre sulla stretta connessione tra l'assunzione dei regimi rappresentativi e i movimenti sociali che ne derivarono, intesi a instaurare un regime di libertà (2), rinnovatore anche nel campo giuridico: si vedrà agevolmente che l'attuale problema giuridico (3) non è comprensibile, se non convergendo su di esso la luce che proviene dalla considerazione della genesi e degli svolgimenti del movimento, che ha servito a preparare, in modo immediato, la base della vita collettiva nello Stato moderno, vogliamo dire il movimento nazionale.

(1) Cfr. MAJORANA, *Lo stato nazionale e il governo rappresentativo*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1889, pag. 121-138, *Teoria sociologica della costituzione politica*, 2.^a ed., Torino 1894, pag. 118-137; ZANICHELLI, *La politica nel governo rappresentativo parlamentare*, Siena 1899, *Nazione e democrazia*, nel vol. *Studi politici e storici*, Bologna 1893, pag. 65-87; CONTUZZI, *Le forme di governo e il principio di nazionalità*, in *Rassegna di scienze sociali e politiche*, 1899, II, pag. 416-433.

(2) Vedi MINGUZZI, *Il contenuto filosofico del regime costituzionale*, Pavia 1903, pag. 32 e segg.; PETRONE, *La filosofia politica contemporanea*, 2.^a ed., Roma 1904, pag. 213 e segg.

(3) La cui direttiva è, specie nel campo del diritto privato, lumeggiata da un'intera letteratura, che ebbe, in Italia, tra i primi e più strenni assertori, il CIMBALI (*La nuova fase del diritto civile*, 1885, di cui vedi la recentissima ristampa, Torino 1907), e il VADALÀ-PAPALE (*Diritto privato e codice privatistico*, in *La scienza del diritto privato*, I, 1893, pag. 7-39), per modo da dar luogo ad una nuova scienza del diritto privato, di cui ebbe a dire autorevolmente il GABBA (*Intorno al compito e all'importanza della scienza del diritto privato*, in *La scienza del diritto privato*, cit., pag. 65-73), esser quella « che va continuamente scoprendo le innovazioni, che di mano in mano si devono e si possono introdurre nella legislazione; i sempre nuovi bisogni giuridici delle civili nazioni ».

Tali sono i lineamenti per una teoria giuridica dell'aggregato nazionale, condotta ai suoi maggiori svolgimenti (1), che la filosofia del diritto e dello Stato (come ora dovremo dire a complemento di queste note critiche) ha competenza ed opportunità di adempiere.

Se sono esatte le osservazioni fino qui svolte, la traccia, per un esame completo dell'aspetto giuridico della nazione, si presenta suddivisa nei seguenti tre momenti, tra loro subordinati. In primo luogo dovrà compararsi la nazione con l'elemento materiale dello Stato e la nazione con l'elemento materiale del diritto, per stabilirne i riflessi costitutivi; se cioè la nazione possa essere una parte, o un modo di essere di una parte, di queste formazioni. In secondo luogo, dato che la nazione coincida con queste formazioni, o ne sia un modo di essere, si dovrà considerarne i riflessi integrativi immediati sull'elemento formale dell'intero ordinamento; e questi riflessi possono essere immediati sullo Stato e sul diritto, o immediati soltanto sullo Stato. In ogni caso, dove la nazione sia un elemento costitutivo dello Stato, e sia o non sia un elemento costitutivo del diritto, rimarranno da considerarsi i riflessi giuridici mediati, in quanto dall'ordinamento politico risultino riflessi immediati sull'assetto sociale.

Questi tre aspetti sono subordinati in rapporto alla tesi principale, che deve studiarsi; ma, in sè considerati, appaiono strettamente connessi. Senza parlare dei rapporti troppo evidenti, e già in parte esaminati, tra gli ultimi due lati della questione, l'esame della influenza dell'elemento materiale della nazione sulla formazione giuridica e politica non avrebbe senso, quando non contenesse, in pari tempo, un apprezzamento critico del descritto rapporto. Ma questo apprezzamento potrà farsi soltanto, connettendo, costantemente, il lumeggiato rapporto a una teoria dei rapporti tra l'elemento materiale e l'elemento formale. Infatti tale teoria (su cui si svolge il secondo momento dell'analisi indicata) dei rapporti tra gli ele-

(1) Collocare un problema, in quelli che si presumono i suoi veri termini, non significa proporre una soluzione, nè in un senso, nè in un altro. Tale soluzione è il compito di una analisi specifica, per la quale la presente delimitazione vorrebbe rappresentare soltanto il necessario avviamento.

menti costituenti la formazione giuridica e politica, perchè ha a base la determinazione deduttiva dell'elemento materiale del diritto e dello Stato, viene a costituire, naturalmente, un complemento della prima disamina sul valore del concetto di nazione rispetto al concetto dell'elemento materiale dello Stato e del diritto.

Talchè, nella investigazione sul valore del concetto di nazione rispetto al concetto di Stato e diritto, si profila, in occasione di un problema particolare, un triplice ordine di problemi generali, e cioè: *a*) determinazione critica dell'elemento materiale dello Stato e del diritto; *b*) determinazione critica del rapporto corrente tra l'elemento materiale dello Stato e del diritto e i rispettivi elementi formali, inteso a rilevare le condizioni per la maggiore validità di queste costruzioni; *c*) determinazione critica dei rapporti tra le costruzioni giuridica e politica, nei loro riguardi interni e in rispetto della costruzione sociale.

Che siffatti problemi appartengano, per loro natura, alla filosofia, si vedrà, agevolmente, anche per semplice via di esclusione, cioè per una considerazione negativa del quesito, meglio che qui non possa mettersi in luce con analisi diretta. Comunque, non potremo esimerci dal far qualche cenno, sia pure con indicazioni schematiche, della limitazione positiva della filosofia giuridica, che ci ha guidati costantemente nella precedente costruzione: tanto più che alla fondamentale importanza di questa materia, fa riscontro la necessità di circoscrivere tale riferimento generale a quei soli lati che interessano l'attuale trattazione (1).

(1) La ispirazione degli accenni metodologici, che verremo indicando, si troverà, in sostanza, nella vasta letteratura filosofica con indirizzo positivista, che ebbe tanto, e così efficacemente, a cuore la sistemazione critica della filosofia del diritto.

L'aver indugiato nello svolgimento di questi problemi generali di orientazione e di metodo, fu denunciato come un segno di crisi per la filosofia giuridica. Ma questo giudizio va, per certo, reputato un grave errore: perchè tale chiara e rigorosa limitazione e comprensione dei problemi, e in genere dei territori scientifici, è compito altamente filosofico; e, d'altra parte, dalla sua assoluzione non potrà derivarne, se non vantaggio nella elaborazione dei punti di vista interni e specifici alla scienza.

Il momento presente degli studi filosofici sul diritto esige però, che, senza ulteriori indugi, si inizi o si prosegua, con perseverante alacrità e con severa meditazione, l'opera di reale ricostruzione, così vigorosamente preparata.

Un momento centrale, e superiore, nella sua collocazione, a qualsiasi controversia, dell'oggetto della filosofia del diritto è costituito dalla determinazione concettuale della realtà giuridico-politica. Siffatta conoscenza logica, per raggiungere un risultato esauriente, dovrà rappresentare il prodotto di una sintesi critica. In altri termini essa, movendosi esclusivamente entro l'ambito della esperienza, animata, come è, dallo sforzo continuo di adeguare sempre meglio la realtà, coglierà gli elementi comuni e costanti, che appartengono al considerato fenomeno, riguardato per ogni suo lato; e andrà, ne' suoi vari momenti, sorretta da un senso vigile dei processi, atti a regolarne gli svolgimenti, nonchè da un controllo ininterrotto dell'esatto valore delle sue risultanze. Nè, dopo le indicazioni accolte sulla struttura reale del fenomeno politico e giuridico, potremo rimanere incerti nell'indicare il tracciato, che, a nostro avviso, dovrà percorrere questo assunto fenomenologico. Stato e diritto sono oggetti composti di più parti; e la loro unità risulta dalla connessione di queste parti, per l'influenza reciproca esplicata da esse e sul tutto, in occasione della loro propria funzione. Il concetto non può trarre la sua connotazione o comprensione, se non da questo momento sintetico; ma, a tale intento, per un suo completo svolgimento, si dovrà passare attraverso all'accertamento delle varie parti. Laonde i momenti, che conducono alla fissazione del concetto dello Stato e del diritto, nel loro processo logico, sembrano chiaramente i seguenti. Prima di tutto dovrà ritrarsi dalle scienze giuridiche, sistematiche e storiche, intente ad elaborare la forma del diritto pubblico e privato, nei vari aspetti e nelle varie applicazioni, la nozione integrale dell'elemento formale del diritto e dello Stato. In secondo luogo dovrà ritrarsi dalle scienze sociali la nozione dell'elemento materiale, cogliendo la società nell'aspetto in cui presenta quella particolare esigenza sociale, che è la esigenza giuridica e politica. Ma, giacchè per la conoscenza di queste formazioni non basta mettere in luce le loro parti componenti, ma dovrà lumeggiarsi, come compito diretto, anche la connessione reale tra queste parti, siffatta determinazione non si potrà raggiungere, se non assolvendo, come presupposto, una ricerca sul rapporto interno degli elementi dello Stato e del diritto, e, come conseguente, una ricerca sulla reciproca influenza di tali fenomeni. In breve, ispirandosi, come si deve, alle partizioni del concetto degli oggetti composti, la ricerca oggettiva affidata alla filosofia del diritto, nel suo lato logico, che unicamente ora ci interessa, sembra dar luogo al seguente ordine di

teorie: teoria degli elementi, delle connessioni tra gli elementi e dei concetti, e ciò per ogni formazione, nonchè teoria sintetica dei concetti dello Stato e del diritto (1).

Questi compiti fenomenologici, di cui è bene tener ognora presente la grande delicatezza e gravità, hanno, evidentemente, stretta attinenza con l'oggetto della ricerca fino qui illustrata, nella quale vengono a trovare applicazione e riscontro; nè occorre, davvero, indugiare in tale dimostrazione.

Invece amiamo insistere su un altro importante riflesso delle cose discorse. Limitata, entro i confini dianzi accennati, la ricerca oggettiva sulla realtà giuridica e politica, sembra conseguirne questa illazione: che il campo visuale, sia di una dottrina generale dello Stato e del diritto, sia di una concezione sociologica di questi fenomeni, rimane superato; e il concetto di queste formazioni assurge a vero valore filosofico, pure presentando, in ogni suo lato, esclusiva rilevanza giuridica. Su che dovremo aggiungere qualche considerazione, se ciò possa confortare quel carattere e quegli intenti esclusivamente giuridici, già ripetutamente attribuiti alla intera trattazione teoretica della filosofia del diritto, e sulla cui ispirazione siamo venuti svolgendo i precedenti accenni costruttivi.

Alla dottrina generale dello Stato e del diritto e all'indagine sociologica o realistica nello studio di questi fenomeni, in quanto si pongano come filosofia, posson muoversi due obiezioni, assai affini nella loro natura; nè ciò deve meravigliare, perchè queste concezioni, rispetto ai problemi fondamentali del diritto e dello Stato, assumono un atteggiamento generico, per più rispetti, veramente simigliante. E tale ordine di obiezioni consiste in questo: che esse

(1) Di un programma non dissimile, come già si è accennato, ha incominciato lo svolgimento il MICELI (*La norma giuridica*, cit.), che si è proposto di giungere al concetto del diritto, delineandone la teoria degli elementi e delle connessioni.

Nella sua efficace polemica contro i socio-pubblicisti, il BARTOLOMEI (*Diritto pubblico e teoria della conoscenza*, cit., pag. 103 e segg.; vedi anche *Lineamenti*, cit., pag. 154-155) sembra negar la possibilità di giungere ad un unico concetto che ritragga l'essere nella sua integrità concreta. Mentre è incontestabile la necessità di procedere ad una analisi concettuale distinta per ogni lato del reale, è pure certo che l'esigenza di assumere in un unico concetto tutti i lati già formulati in una serie di concetti, è data dalla stessa realtà, dove questi lati si presentano in una effettiva connessione.

sono dottrine, le quali, contrariamente alle esigenze di ogni filosofia, ritraggono la realtà, nè in modo completo, nè in modo esauriente.

La teoria generale del diritto, o giurisprudenza generale, nelle sue applicazioni al diritto privato (*allgemeine Rechtslehre*), e nelle sue più recenti organiche applicazioni al diritto pubblico (*allgemeine Staatslehre*), movendo, secondo l'avviso della scuola analitica inglese, entro i limiti dei sistemi di diritto vigente più sviluppati, ovvero, secondo l'avviso della scuola tedesca, entro i limiti dei risultati delle varie scienze giuridiche, si propone pur sempre di giungere — per compendiarne, in via generale, il tratto più caratteristico del suo programma — alla formolazione dei principii fondamentali e costanti, o, meglio, dei *Grundbegriffe*, che reggono la vita giuridica o politica. E' dunque indubbio, che questo indirizzo ha intanto il suo campo di svolgimento solamente nella ricostruzione del lato estrinseco del fenomeno giuridico, giacchè si limita a riprodurre l'interna struttura e la logica di un sistema di diritto. Sicchè, per i criterii onde procede e per i limiti impostisi, esso appare deficiente di qualsiasi significazione filosofica. In quanto non coglie tutto l'ordine del reale considerato, sibbene solo le proprietà del diritto positivo, vigente in un certo periodo storico, o presso determinati popoli, o nelle forme sue più evolute; è ben lungi, anche nel solo riguardo dell'elemento formale, dall'assurgere a quella sintesi universale, che del concetto fa un vero schema logico. In quanto, principalmente, non coglie se non un lato del diritto esistente, ossia l'elemento formale: esso mostrasi inadeguato ad una sintesi logica, la quale, a fianco dell'elemento formale, deve fermarsi anche sull'elemento materiale, giacchè, senza l'attestamento di entrambi questi elementi, non può dirsi di conoscere il fenomeno in tutta la sua essenza. Nè siffatte legittime esigenze devono condurre, per contrario, ad ammettere la convenienza degli indirizzi sociologici o realistici nello studio del fenomeno giuridico e politico, per lo meno in ciò che essi hanno di più accentuato. Questi indirizzi racchiudono la considerazione del fenomeno, precipuamente, nella disamina del sostrato materiale, costituito dalla realtà sociale, dalle forze e dai fattori, su cui si applicano le forme giuridiche e statuali. Se lo Stato — afferma, più particolarmente, nel campo giuridico tale tendenza — conferisce al diritto l'essere obbiettivo, non ne è però il creatore immediato, essendo la sua esigenza riposta non nello Stato, bensì nella ma-

teria sua, cioè nella società; così come il calore, secondo una nota e suggestiva comparazione (1), non genera la luce, ma è un modo di essere del carbone, vero generatore dei fenomeni luminosi. Onde, riflettendo questo punto di vista realista anche nella considerazione dello Stato, tale tendenza si fa ad oppugnare, con il corteo delle conseguenze che ne derivano, la concezione giuridica, giusta la quale lo Stato sarebbe il soggetto di diritto della potestà statale, la quale oggettivamente, come potere, investe l'unione delle singole volontà sociali, unificate per il raggiungimento di uno scopo comune, e come facoltà di esercizio risiede negli organi dello Stato, che non si oppongono perciò all'unità sociale, ma ne costituiscono una parte integrante. Invece la tendenza realista si mostra incline a ritenere, pure ammettendo che la sovranità inerisce allo Stato, insussistente l'affermata esistenza di una coscienza e di una volontà collettive, cioè di una unità sociale, e giudica pertanto che il potere appartenga esclusivamente a coloro che di fatto sono investiti della facoltà di esercitarlo. Or bene, per questi criterii, che in genere la reggono, la considerazione sociologica della realtà giuridica e politica (qualunque ne sia il valore, che non è il caso di considerare, dei risultati) cade nel difetto di unilateralità, quando ritiene, come spesso presume, esaurita l'analisi concettuale delle formazioni di questa natura, con mettere in luce la materia che ad esse dà vita. Ad ogni modo, anche circoscritta nel suo campo, questa analisi non sempre procede con la consapevolezza necessaria del suo assunto: al criterio sociale, nella disamina del fatto politico-giuridico, dovrebbe infatti ricorrersi solamente per quel tanto, onde sia resa possibile la conoscenza dell'efficienza giuridico-politica del rapporto e dell'aggregato sociale.

In definitiva, come concezione di valore filosofico, non può atteggiarsi, se non quella che muova un deciso passo innanzi su queste direttive evidentemente unilaterali, e riproduca il reale anzi tutto in ogni suo aspetto, e in secondo luogo nella sua esatta e ben delimitata significazione.

Già la stessa collocazione della differenza tra filosofia e scienza, in proprietà, giusta il pensiero che noi seguiamo, inerenti al grado, non alla natura, di questi procedimenti, conduce alla constatazione generica, che l'indagine filosofica deve avere ad obbietto l'univer-

(1) LINGG, *Empirische Untersuchungen zur allgemeinen Staatslehre*, Wien 1890, pag. 29.

sale. La scienza è analisi; essa procede astraendo un lato della realtà: ha quindi per suo campo il particolare. Quantunque si sforzi, con processi di distinzione e di connessione, di penetrare pienamente la natura del fenomeno considerato e di collocarlo al suo posto nel sistema dei fenomeni affini, la nozione scientifica non riesce a superare i confini di un ordine singolo, o, meglio, particolare di fatti. Il sapere scientifico è quindi, di sua essenza, frammentario: di fronte alla totalità dei fenomeni sta la unilateralità della conoscenza. Ma ciò non può soddisfare i bisogni della mente umana. Al lavoro di analisi deve seguire un lavoro di sintesi, che sia anche una valutazione di quei primi risultati. Non basta conoscere il fenomeno in sè, ma conviene lumeggiarlo nella totalità de' suoi rapporti. Oltre una scienza del particolare, si pone dunque la necessità di una scienza dell'universale, che ne costituisca il completamento e l'integrazione. Tutti i lati del fenomeno, in virtù sua, devono venire riprodotti, per modo che l'essere, nella sua unità, vi appaia sunteggiato. Sicchè, in breve, per esprimerci con frase incisa (1), ogni attività mentale che tende a cogliere le relazioni ultime, relativamente ultime di un ordine particolare di cose con altri ordini, o con tutto l'ordine cosmico, e cooperi all'unificazione sintetica dei risultati sperimentali, o di una parte del reale o di tutto il reale, quella è attività filosofica.

Siffatta duplice necessità di analisi scientifica e di sintesi filosofica si avvera anche nel territorio di un gruppo di discipline, che si applichino alla conoscenza di un oggetto particolare. La realtà non ammette suddivisioni, se non artificiali. Quindi, allorchè la mente umana, per una naturale limitazione, si trova, in un primo momento, costretta a distinguere i varii lati degli oggetti, per averne una più esatta nozione, dovrà poi, in un secondo momento, sempre per una necessità naturale, riassumere in una veduta d'insieme i varii riguardi del fenomeno considerato, risalendo così alla determinazione della sua natura, de' suoi rapporti e delle sue leggi fondamentali, o, in una parola, dando svolgimento al complesso di problemi generali, che gravano ugualmente su tutte le discipline di un medesimo gruppo. Questa assunzione universale dell'oggetto esaminato deve pertanto avvenire anche nell'interno delle discipline giuridiche, per opera della filosofia che ad esse presiede.

(1) FRAGAPANE, *I criteri d'una limitazione positiva*, cit., pag. 148.

E a questo intento sembra pure rispondere la direttiva, da noi dianzi accennata, per una analisi filosofica della realtà giuridica. Nella disamina teoretica del diritto e dello Stato possono infatti — riassumendo, in brevi tratti, il nostro pensiero — riconoscersi tre momenti, attraverso i quali si procede ad un'opera di generalizzazione sempre più ampia, fino a giungere ad una compiuta comprensione universale dell'oggetto. La prima caratteristica di tale sguardo universale dovrà consistere nello svolgersi sulla realtà in ogni suo lato; la sostanza, che costituisce il fenomeno politico e giuridico, va disaminata, per astrarne gli elementi comuni e costanti, in ogni aspetto, sia estrinseco che intrinseco, superando con ciò le vedute unilaterali, che, in singoli momenti, veggono rispecchiato l'intero fenomeno. In quest'opera di penetrazione nell'essenza del fenomeno, il secondo momento è determinato dalla ricerca della sua validità, per la quale, con opera di valutazione, vuolsi designare le condizioni, per cui la formazione può dirsi realizzata in un assetto più propizio per la sua esistenza. Infine il terzo momento, nella considerazione obbiettiva e universale, sta nella ricerca del fondamento intrinseco, nel mettere cioè in luce quel complesso di condizioni che rendono necessario l'avverarsi del fenomeno, e danno la più completa ed esauriente spiegazione del suo svolgimento.

A base di questa visione universale del fenomeno giuridico e politico, non è sufficiente, ad ogni modo, come si è accennato, collocare questo solo principio, secondo cui l'oggetto deve andare rilevato nella pluralità de' suoi aspetti e dei suoi rapporti. Occorre suffragare, in secondo luogo, costantemente, questa posizione fondamentale con l'osservanza di una condizione metodica, addirittura imprescindibile, consistente nel mantenere ognora l'analisi entro una rigorosa delimitazione dell'oggetto medesimo. Sovra tale punto, tanto fondamentale quanto delicato, già siam tornati più volte nella nostra applicazione speciale. Ma, in proposito, non si avrà mai insistito sufficientemente. Anche perchè, in virtù di questo rilievo, deve risultare dimostrato un ulteriore assunto, per sè assai ovvio, ma non tenuto sempre presente a dovere, cioè come la speculazione filosofica sul diritto, pure conservando carattere universale, debba avere in ogni sua estrinsecazione (in quanto ciò si rende possibile per la specificità del suo oggetto) carattere esclusivamente giuridico.

Tutto sta, in questa materia, nel mantener fermo il criterio di discriminazione tra l'aggregato sociale e l'aggregato politico, tra il

rapporto sociale e il rapporto giuridico. Non ogni aggregato sociale, nè ogni rapporto sociale hanno carattere politico e giuridico. Soltanto, dove una esigenza di questa natura si innesti nella vita sociale, che si esprime in molteplici forme di relazione, ivi dovrà intervenire l'applicazione dell'ordinamento politico e della disciplina giuridica; e, al cospetto della speculazione giuridica e politica, il sostrato sociale interesserà soltanto, se presenti tale esigenza, e in quanto, grazie ad essa, appare foggiate entro specifiche forme. La vita giuridica e politica, in altri termini, presuppone la esistenza di una vita sociale, ma con questa non si confonde. La *ratio juris* si annunzia con perfetta autonomia, quando si ponga mente a distinguere il potere fisico e eudemonologico dal potere giuridico, la comunanza sociale, in certo senso spontanea, dalla comunanza politica, sotto un ordinamento sovrano. L'esigenza che si suscita dalla esistenza di un rapporto, onde quel rapporto è indotto a mettersi in connessione con altre funzioni, garantitrici o moderatrici, promananti da organi appositi, è diversa, per quanto ne sia sussidiaria, dalla esigenza, che induce la esistenza del primo rapporto. La materia giuridica e politica rappresenta una differenziazione rispetto alla materia sociale. La sostanza, che costituisce la formazione politica e giuridica, ha dunque caratteri specifici, sia di forma esterna, sia di contenuto o materia. Dato che il rapporto giuridico e l'aggregato politico, anche prescindendo dalla loro forma specifica, in sé medesimi, non costituiscano se non un modo di essere della materia sociale, il diritto e lo Stato, in rapporto alla società, sulla quale si creano, hanno un semplice valore formale. Ma il fenomeno giuridico e politico, viceversa, considerati in sé, sono ricchi di contenuto autonomo. La *giuridicità* non è un carattere che sopravvenga nel sostrato sociale, soltanto per virtù esterna. Già prima che ad un rapporto o a una collettività si applichi un esterno ordinamento, la ragion di tale applicazione sta in un complesso di caratteristiche obbiettive, esistenti nella realtà sociale, e che, determinate, mettono in luce l'efficienza giuridica e politica della materia sociale. L'oggettività e l'autonomia della *ratio juris*, così spiega questo punto con perspicuità un chiaro scrittore (1), non è puramente formale,

(1) PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*, Torino 1897 (estr. dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*), pag. 60-61, e, in genere, pag. 51 e segg., che, in questo tratto della costruzione logica del diritto, da lui presentata, sembra da seguirsi senza restrizioni.

di guisa che le condizioni economiche siano come l'oggetto, e le formole ed i comandi giuridici come la veste esteriore o l'indumento ideologico o fraseologico o anche l'espressione logico-verbale dell'oggetto; è, bensì, materiale e sostanziale, nel senso che il diritto ha un oggetto a sè foggiatogli della *ratio juris*: quel dato rapporto giuridico costruito sulla base di quel dato rapporto economico, con tutto quel corteo di regole, di formole, di comandi sulla costituzione di quel rapporto, sulle giuridiche conseguenze che ad esse sono inerenti e così via.

L'analisi teoretica della filosofia del diritto dovrà avere quindi, in conclusione, carattere esclusivamente giuridico, perchè essa è intesa a cogliere, in universale, e a valutare, i tratti del fenomeno giuridico-politico, il quale, pure rimanendo ben saldi i suoi rapporti con l'intera fenomenologia sociale, ha perfetta autonomia, sia nel suo aspetto esterno, che nei caratteri intrinseci della sua materia.

Con queste osservazioni, che intendono a mettere in luce, come in questo luogo si può, i momenti, l'estensione e il carattere dell'analisi teoretica di competenza della filosofia del diritto possono dirsi sufficientemente enunciati i tratti di quella concezione generale, di cui, secondo ognuno vede, i lineamenti, già esposti, per una teoria giuridica della nazione costituiscono, semplicemente, una particolare applicazione. Quindi il nostro compito, a questo punto, potrebbe dirsi esaurito. Senonchè, avendo nella precedente costruzione, da ultimo, formulato l'ipotesi, che, dai riflessi politici immediati della nazione, possano derivare, e vadano interpretati, anche riflessi giuridici mediati, in virtù del rinnovamento arrecato nelle condizioni sociali dall'autonomia politica dell'aggregato nazionale, così, per chiudere, ci rimane da aggiungere qualche osservazione sullo svolgimento del compito etico della filosofia giuridica; il quale può, per avventura, dove abbia attuazione questo momento nello svolgimento della teoria, trovare in codesto luogo non irrilevante riscontro.

Certamente, nemmeno questo problema, assai grave ed importante, può trattarsi, in alcun modo, per incidenza. Ma ad agevolare l'intento di esprimere su di esso qualche considerazione riassuntiva, torna opportuno mettere in evidenza due lati in cui esso va presentato; e cioè: primo, se una ricerca etica sia ammissibile sul diritto; secondo, se per l'adempimento di tale ricerca sia da riconoscersi la competenza alla filosofia del diritto.

Sul primo punto è oramai possibile riconoscere, che un accordo, in senso affermativo, va delineandosi, dopo così vivi dibattiti, fra le medesime correnti speculative ispirate alla filosofia positiva. Ammessa la derivazione delle forme giuridiche (e ciò che dicesi per il diritto potrebbe ripetersi anche per le forme politiche) dalle condizioni sociali, le quali, per potere influire sulle determinazioni della volontà umana, devono riflettersi in esigenze di indole psicologica, si rendono possibili e necessarie le seguenti due ricerche di carattere etico. Dinanzi ad un istituto di diritto positivo potrà iniziarsi una comparazione critica tra i bisogni che esso è atto a soddisfare, così come è conformato, e i bisogni che avrebbe dovuto soddisfare, date le esigenze onde è mosso; e con ciò si cercherà di portare tale istituto a tutti i suoi svolgimenti, non solo reali, ma anche possibili. Potrà, in secondo luogo, seguirsi e cogliersi l'elaborazione delle nuove idealità giuridiche nella coscienza collettiva, le quali possono avere ad intento, tanto l'instaurazione di nuovi assetti giuridici quanto la riforma degli esistenti. In queste due forme di analisi, che si svolgono, rispettivamente, sul diritto in stato latente o in stato di formazione, abbiamo la disamina di un diritto potenziale, che si annunzia o come contrapposto o come collaterale al diritto positivo. Il diritto in potenza, come dice questa medesima espressione, non esiste se non in germe. Pur tuttavia esso costituisce, secondo una dimostrazione fatta oramai da più parti e in modo vittorioso, una vera realtà di esperienza. Esso rappresenta semplicemente una fase nella produzione del diritto, un momento del periodo di formazione che si chiude con la statuizione. Quindi, per esser precisi, in queste idealità giuridiche, che sono il prodotto di impulsi, emozioni, stati deliberativi, noi vediamo rispecchiato il momento psichico che conduce alla azione collettiva. E come il momento psichico non può disgiungersi dal momento fisico nella azione umana, e può considerarsi anche per sè stante; e questo secondo momento fisico può assumersi in rapporto del primo, e in rapporto di altre azioni possibili dei soggetti: così tutti gli stadii anteriori al diritto positivo, possono e devono essere, sotto ogni aspetto, legittimamente considerati e valutati, pure rimanendo sempre nei rigorosi confini della esperienza.

Però, per queste stesse premesse, sembra, a prima giunta, che l'analisi di carattere etico, che si ammette in virtù loro, vada sottratta alla competenza della filosofia del diritto. Se il diritto, e similmente potrebbe dirsi dello Stato, sotto questo aspetto va ripor-

tato ai suoi antecedenti di carattere socio-psichico, la filosofia, che rimane circoscritta al fenomeno giuridico, pare inetta a coglierlo in tutte le sue relazioni. Ma, a queste conclusioni, noi, naturalmente, non potremo accedere, dati gli intenti giuridici, che, già abbiamo accennato, devono presiedere all'analisi teoretica del diritto. Intanto l'analisi etica non può venire sostenuta con coerenza, se non da chi ammetta la possibilità di una ricerca sul fondamento intrinseco del diritto. Per intraprendere una indagine, che vuol essere una valutazione del diritto esistente e in formazione, di ciò che il diritto deve essere, non è possibile prescindere dalla ragion d'essere del fenomeno. E questa ragion d'essere, debitamente accertata, porta alla conoscenza del criterio della giuridicità. Inoltre, anche assunto in sè stesso, il rapporto deve esser lumeggiato in ogni sua connessione con la vita sociale, all'infuori della quale non ha esistenza; ma ciò che si ricerca, in ultima istanza, per affermare la conformità o difformità alla vita giuridica, è il complesso dei caratteri, attinenti alla materia sociale, che rendono il rapporto di natura giuridica, tale cioè che, per il suo regolare svolgimento, occorre l'intervento della disciplina coattiva. Comunque considerato il problema, noi siamo dunque ricondotti, anche in questo campo, a criteri già lumeggiati a proposito dell'analisi teoretica, e sui quali si rende superfluo fermarsi ulteriormente. E infatti fra le due ricerche, teoretica ed etica (anche ravvisate in modo autonomo), come qui sono concepite, non sussiste, se non una differenza di grado nella consistenza, per così dire, della materia considerata. I nuovi ideali giuridici esistono nella realtà; non vanno creati dalla speculazione, ma soltanto rilevati e avvalorati di discussione critica. Quindi l'analisi si volge sempre su territorio rigorosamente giuridico, nel quale, per la specificità, nell'aspetto, sia materiale che formale, del fenomeno esaminato, non ha attitudine di spaziare direttamente, se non la corrispondente filosofia particolare.

La semplice indicazione di questi principii generali, oltre la quale non si può procedere, senza eccedere dai rigorosi confini del nostro primo assunto, speriamo che sia sufficiente per confortare l'orientamento, di cui si è dato prova nella designazione dei lineamenti per una teoria giuridica della nazione. Da tale breve esposizione di principii teorici fondamentali, noi vorremmo che fosse risultato, non solo l'esatto riscontro della nostra limitazione specifica nel quadro dei problemi della filosofia dello Stato e del diritto, ma anche l'opportunità per questa disciplina di non lasciare senza

adeguata trattazione questo importante capitolo. E tale opportunità si basa su motivi di ordine teoretico e pratico.

L'incertezza metodologica dei giusti confini fra le varie filosofie sociali, si è riflessa anche nelle trattazioni speciali, di cui non apparvero sempre chiaramente gli intendimenti. Ma, a nostro avviso, non può cader dubbio, che gli intendimenti, che devono ispirare la filosofia del diritto, hanno da essere sempre ed esclusivamente intendimenti giuridici; perchè, in un oggetto ben determinato di natura giuridica, siccome la illustrazione critica del concetto sintetico di diritto e di Stato, nelle espressioni reali e potenziali, essa trova la materia delle sue considerazioni. La filosofia del diritto si pone a fianco delle scienze dommatiche e storiche di diritto pubblico e privato, quando, dalle loro analisi, con una revisione sintetica e critica, deriva i caratteri specifici e differenziali dell'elemento formale dell'ordinamento giuridico e politico; ed integra i risultati di queste discipline, quando, a complemento della nozione di codesti ordinamenti, considera la materia sociale, non solo per la sua forma esterna, ma più precisamente per l'aspetto in cui presenta una esigenza giuridica e politica. La filosofia del diritto ha così fini perfettamente distinti sia dalla sociologia sia dalle scienze sociali e dalle speciali discipline giuridiche; attinge bensì ad ogni passo a queste correnti dottrinali, e ciò per l'inseindibilità dei fenomeni sociali, che non può essere trascurata, senza grave danno di ogni indagine in questa materia; ma la filosofia giuridica non può avere, se non le movenze e gli intendimenti di una scienza, che si colloca a capo delle discipline giuridiche. Orbene, per mostrare la distinzione di codeste ricerche, nessuna indagine si presenta più propizia di un esame dei riflessi giuridici della nazione, dove i punti differenziali appaiono con tanta delicatezza e con non minore importanza.

La ragione di opportunità pratica, che consiglia alla filosofia del diritto l'indagine sull'efficienza giuridica della nazione, consiste nel fatto, che la funzione critica della filosofia del diritto si acuisce, quando da essa deve derivarsi la direttiva per la soluzione di problemi pratici. Ebbene, il problema della nazionalità, quantunque abbia riempito di sé la storia del secolo scorso, non può dirsi risolto compiutamente (1); d'altro lato, nei regimi affermatasi dopo il riconoscimento delle autonomie nazionali, si sente, ognora premente, la

(1) Cfr., per tutti, DRIAULT, *Les problèmes politiques et sociaux à la fin du XX.º siècle*, Paris 1900.

necessità di una nuova, interna sistemazione dei rapporti giuridici. La delineata analisi teoretica potrà così essere un avviamento alla valutazione dell'avvenire giuridico e politico delle nazioni; ed è l'immancabile punto di partenza, per quanti vogliano penetrare, nella sua essenza, il movimento di elaborazione delle nuove idealità giuridiche, che ha preso così florida vita dopo l'assunzione delle nazionalità ad autonomia politica.

Laonde, l'ordine di considerazioni sin qui svolto, se per sé acquista piena autonomia allorchè si ravvisi, ne' suoi intenti critici, come contrapposto d'una costruzione scientifica condotta con criterii non del tutto esatti, e come attestazione pratica di alcuni principii fondamentali nella disamina filosofica del diritto e dello Stato, d'altra parte, in quanto tende a mettere in chiaro l'importanza, tuttora viva e centrale, del delineato capitolo di filosofia del diritto pubblico, si presenta come naturale premessa di una maggiore ricerca.
